



**Nn. 2111 e 2112-A**

**ALLEGATO 2-I**

**TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

PER I

**DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016  
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (n. 2112)

**ALLEGATO 2-I**

**ORDINI DEL GIORNO**

*esaminati dalle Commissioni competenti in sede consultiva, al disegno  
di legge di bilancio ed al disegno di legge di stabilità, con indicazione  
del relativo esito procedurale*

**INDICE**

## ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO

## Disegno di legge di bilancio:

1 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	<i>Pag.</i>	5
3 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	5
4 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	7
6 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	8

## Disegno di legge di stabilità:

1 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	<i>Pag.</i>	9
3 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	11
7 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	13
8 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	21
9 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	22
11 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	26
12 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	32
13 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	50

ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO  
O RITIRATI DAI PRESENTATORI O RESPINTI DALLE COMMISSIONI

## Disegno di legge di stabilità:

1 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	<i>Pag.</i>	63
3 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	63
9 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	65
10 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	66
11 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	67
12 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	68
13 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	76

**ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO**



**G/2112/1/1/Tab.2**

LO MORO

**Accolto dal Governo come raccomandazione**

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (tabella n. 2),

premesso che:

il programma di spesa «promozione dei diritti e delle pari opportunità» (17.4), nel cui ambito si colloca il capitolo 2108 («Somme da corrispondere alla Presidenza del consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità»), con una dotazione di competenza per il 2016 pari a 28,22 milioni di euro è stato ridotto di 4,2 milioni di euro rispetto all'assestamento 2015,

considerando che:

la parità fra uomini e donne è un principio giuridico universale riconosciuto da vari documenti internazionali, fin dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979;

la parità tra donne e uomini non è soltanto un obiettivo in sé, ma una condizione preliminare per la realizzazione degli obiettivi generali di crescita, di occupazione e di coesione sociale;

la legislazione nazionale in materia elettorale ha introdotto disposizioni finalizzate al riequilibrio di genere nelle competizioni politiche locali, regionali, nazionali ed europee, nonché nei consigli di amministrazione delle società quotate;

il contrasto a ogni forma di discriminazione deve essere, dunque, uno degli obiettivi fondamentali nella programmazione delle politiche pubbliche,

impegna il Governo:

a prevedere il rifinanziamento del programma di spesa «promozione dei diritti e delle pari opportunità» al fine continuare a perseguire nel modo migliore possibile le politiche che affermano le pari opportunità nei diritti e quindi il principio di uguaglianza.

**G/2112/1/3/Tab.6 (testo 2)**

MICHELONI

**Accolto dal Governo**

La 3<sup>a</sup> Commissione Affari esteri, emigrazione,

premessi che:

i capitoli relativi alle politiche degli italiani nel mondo e le politiche migratorie della tabella 6 segnalano una variazione di bilancio con segno meno pari a 3.619.694 per l'anno 2016;

il taglio riguarda principalmente i fondi per lo sviluppo della lingua e cultura nel mondo e il funzionamento dei principali organi di rappresentanza delle comunità all'estero (Comites e Consiglio generale degli italiani all'estero - CGIE);

i Comites e il CGIE subiscono un taglio minimo giustificato dalla riduzione numerica dei loro rappresentanti;

i componenti dei Comites e del CGIE svolgono un ruolo importantissimo, su base volontaria, di raccordo tra le comunità e le istituzioni italiane;

i fondi per la lingua e cultura italiana nel mondo, capitolo falciato negli ultimi otto anni con decurtazioni che superano il 60 per cento delle somme in possesso, subiscono con questa legge di stabilità la riduzione del capitolo di spesa di oltre tre milioni di euro;

considerato che:

ad oggi, con i tagli su citati, Comites e CGIE non saranno in grado di svolgere le proprie attività di raccordo tra le comunità e le istituzioni italiane;

è ormai diffusa l'opinione che una riforma degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero sia urgente nonché utile per affrontare la nuova realtà dell'emigrazione caratterizzata da nuove generazioni con stimoli e bisogni diversi;

in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dei Comites ha partecipato al voto solo il 4,46 per cento dei potenziali elettori;

questa bassissima partecipazione non è imputabile solo agli elettori o al fatto che questi organismi così fatti siano superati ma è principalmente dovuta alle particolari condizioni di partecipazione al voto;

valutato che:

il Senato della Repubblica già nel 2011 approvò una legge di riforma dei Comites e del CGIE, disegno di legge che poi si fermò alla Camera dei deputati;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 2016 una riforma organica dei Comites e del CGIE che, azzerando le attuali rappresentanze, costruisca un nuovo e più moderno ed efficace sistema organico di rappresentanza delle comunità italiane nel mondo, guardando ai comuni interessi degli italiani all'estero e dell'Italia.

**G/2112/1/4**

BATTISTA, ZELLER, ORELLANA, ZIN

**Accolto dal Governo**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 2112 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

premesso che:

la corresponsione del trattamento di quiescenza al personale nella posizione di ausiliaria è definita per mezzo dell'aggregato finanziario delle pensioni provvisorie del personale in ausiliaria dalla Tabella 11 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018, al capitolo 1392, è previsto uno stanziamento di 376,5 milioni di euro per l'indennità ausiliaria;

già per l'anno 2015 lo stanziamento previsionale ammontava a 438,4 milioni di euro, con un decremento di -10,6 milioni di euro (-2,4 per cento) sulla dotazione 2014. Il decremento era dovuto, in parte, alla riduzione, dal 70 per cento al 50 per cento, dell'indennità di ausiliaria previsto dalla legge di stabilità 2015;

considerato che:

il Ministero della difesa, da ultimo nel Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2014-2016, ha dichiarato di voler limitare l'impiego dell'istituto del richiamo in servizio oltre i limiti di età;

le riforme avviate dal Governo per la modernizzazione della pubblica amministrazione includono un completamento della riforma del modello di difesa per il futuro, in termini di mezzi, sistemi d'arma e struttura delle forze, nonché per la formazione del personale in servizio con criteri di misurazione e valutazione della performance individuali;

impegna il Governo:

a limitare, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, il ricorso all'istituto del richiamo in servizio del personale militare ai casi in cui ciò risulti effettivamente necessario per esigenze funzionali;

a valutare l'opportunità di razionalizzare le risorse risparmiate negli anni successivi all'esercizio in corso, per l'attivazione di un fondo di previdenza complementare del comparto difesa e sicurezza, ormai indifferibile e necessario, così come riconosciuto anche dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in fase di contenzioso.

**G/2112/1/6/Tab.2**

Gianluca ROSSI, Mauro Maria MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO

**Accolto dal Governo**

La 6ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2);

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2016 evidenzia che le entrate finali previste per il 2016 dovrebbero registrare rispetto alle previsioni assestate del 2015, pari a milioni 523.325, un aumento complessivo di 26.662 milioni risultante dall'incremento stimato sia per le entrate tributarie, per 26.992 milioni, che per le entrate extratributarie, per 982 milioni, e dalla diminuzione prevista per le entrate derivanti dall'alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali per 1.312 milioni;

gran parte delle voci relative all'entrate tributarie, sono in netta crescita. In particolare, la variazione complessiva in aumento delle entrate tributarie è determinata principalmente dalla crescita delle imposte e tasse sugli affari per 17.953 milioni e delle imposte dirette per 7.910 milioni,)

considerato che,

sull'andamento delle entrate incidono in misura considerevole l'evasione e l'elusione fiscale, come dimostrano i più recenti dati sul recupero dell'evasione resi noti dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza; l'evasione fiscale è un fenomeno di dimensioni rilevanti che produce una perdita di risorse superiore a 100 miliardi di euro l'anno; secondo rilevazioni dell'Istat, il valore del sommerso economico è compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del prodotto interno lordo, ovvero tra 255 e 275 miliardi di euro annui, costituendo di per sé un ostacolo non solo agli interventi di riforma fiscale e di riduzione della pressione fiscale, ma anche al corretto sviluppo dei mercati e alla equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse categorie di contribuenti;

al conseguimento dell'obiettivo di più equa distribuzione dell'onere fiscale fra i contribuenti possono contribuire azioni più incisive di contrasto all'evasione, all'elusione fiscale e al recupero della base imponibile,

impegna il Governo:

a destinare quota parte delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale previste per il triennio 2016-2018 al potenziamento dei mezzi, delle strutture, e ove necessario del personale, a disposizione delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza, nella cor-



rente annualità e nelle prossime, indispensabili per assolvere alla loro delicata missione;

a riconoscere produttività e merito a tutto il personale delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza nonché a dare corso ai necessari programmi di potenziamento e di efficienza operativa degli organici in funzione di una più efficace azione di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale e all'economia sommersa.

### **G/2111/2/1**

Maurizio ROMANI, BENCINI, ROMANO, BISINELLA, BELLOT, RUSSO, MAZZONI, PALERMO, DI BIAGIO, COCIANCICH, GOTOR, LO MORO, COLLINA

#### **Accolto dal Governo come raccomandazione**

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali». Il predetto Fondo è istituito al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

il rapporto della CAI relativo alle adozioni nell'anno 2013 rileva che nel 2013 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a fronte dei 3.106 dell'anno precedente, con un decremento del 9 per cento. A loro volta le coppie adottive che hanno portato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012 con un decremento del 7,2 per cento;

il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente origini complesse che possono essere individuate da un lato nell'insicurezza dovuta alla crisi economica in Italia, nell'innalzamento dell'età media delle coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età maggiore o con bisogni speciali e, dall'altro, in fattori internazionali legati ai conflitti e all'instabilità nei paesi di origine. Fattore che non può essere tralasciato è però anche quello economico. Il costo che le famiglie adottive devono sostenere per portare a termine l'*iter* è molto elevato e si colloca su una media che va dai ventimila ai trentamila euro. Non mancano però i casi in cui si è arrivati a spendere anche cinquantamila euro, un impegno economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi, anche perché qualora l'*iter* adottivo dovesse sospendersi e l'adozione ve-

nisse interrotta per la coppia non è possibile recuperare i costi sostenuti né trasferirli su una nuova pratica di adozione;

arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un'adozione internazionale non è semplice. Sul sito della CAI non è possibile trovare dati successivi al 2013 mentre quelli evidenziati nelle tabelle allegate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che spesso vengono scoperte solo interpellando direttamente le coppie che hanno concluso un'adozione o le associazioni delle famiglie adottive,

considerato che:

nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale in materia di rimborsi, la CAI confermava che erano in corso le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del gennaio 2012 relativo alle adozioni concluse nel 2010 e nel 2011, decreto privo, peraltro, della copertura necessaria a coprire tali rimborsi. Nel gennaio 2015 la Commissione ha proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo l'oggettivo criterio cronologico della presentazione e dell'arrivo delle domande, protocollate presso la CAI;

con la legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori (legge 18 giugno 2015, n. 101) è stato introdotto l'obbligo per i genitori adottivi di conferire l'incarico per l'adozione ad un ente autorizzato dalla CAI. Questi enti hanno un ruolo fondamentale nel procedimento di adozione in quanto non solo informano e affiancano la famiglia adottiva ma curano lo svolgimento all'estero di tutte le procedure necessarie per realizzare l'adozione;

da colloqui diretti con alcune coppie che hanno intrapreso di recente le procedure adottive emergono perplessità circa la gestione degli incontri preliminari alla scelta dell'ente autorizzato. In particolare vengono denunciate richieste di somme di denaro per lo svolgimento di quel colloquio preliminare che i futuri genitori adottivi devono necessariamente svolgere al fine di arrivare a una scelta consapevole ed informata circa l'ente a cui affidare la propria pratica. Tali richieste appaiono quanto mai illegittime e particolarmente vessatorie nei confronti di coppie che, dopo aver affrontato la fase dell'ottenimento del decreto di idoneità da parte del tribunale dei minori, si apprestano ad iniziare un percorso estremamente delicato sul piano emotivo ma anche dal punto di vista economico,

rilevato che:

l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «diritto del minore ad una famiglia», dispone alla lettera d) che, al fine di ottenere l'autorizzazione, gli enti debbano garantire di non avere scopo di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2003, recante attività di definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione, si evidenziava la necessità di determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione nonché la necessità della loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla CAI di verificarne l'osservanza da parte degli enti;

la CAI, in collaborazione con gli enti autorizzati, ha proceduto ad un approfondito studio dei costi ed ha quindi individuato i parametri in base ai quali è possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili affinché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi della citata Convenzione dell'Aja e alle disposizioni della legge di ratifica;

nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure adottive chiari e trasparenti le coppie che lamentano una moltiplicazione delle spese non costituiscono un'eccezione ma sono, al contrario, in numero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità e per i quali è spesso difficile stabilire se l'accettazione di servizi di supporto aggiuntivi ed a pagamento, quali ad esempio corsi preparatori all'adozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva possibilità di portare a compimento l'adozione,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché la CAI preveda misure di controllo stringenti al fine di verificare che gli enti autorizzati si attengano ai tetti massimi di spesa praticabili per le procedure di adozione;

a garantire che per lo svolgimento dei colloqui preliminari finalizzati alla scelta da parte delle coppie dell'ente autorizzato dalla CAI non vengano chiesti compensi;

ad assicurare la piena trasparenza relativamente ai costi di tutti i servizi offerti dagli enti autorizzati, compresi quelli definiti non obbligatori, valutando l'opportunità di prevedere anche per questi servizi apposite tabelle che stabiliscano tetti massimi di spesa al fine di garantirne l'omogeneità dell'offerta.

---

**G/2111/2/3**

BONFRISCO

**Accolto dal Governo**

La 3ª Commissione Affari esteri, emigrazione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premessi che:

i recenti attentati di Tunisi e di Sousse costituiscono una ignobile, intollerabile aggressione al popolo tunisino, alla sua libertà, alla sua sicurezza, alle sue aspirazioni di sviluppo civile ed economico in conformità alle decisioni delle sue giovani istituzioni democratiche;

in seguito alla minaccia terroristica dello scorso 4 luglio, il Presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, ha dichiarato lo Stato di emergenza per trenta giorni in tutto il Paese ed ha chiesto il massimo sostegno da parte di tutti i Paesi che, al pari della Tunisia, sono esposti all'aggressione del terrorismo, sottolineando nel contempo l'estrema difficoltà che, per scarsità di mezzi e dotazioni, le forze di sicurezza incontrano nella difesa degli oltre 500 chilometri di frontiera con la Libia, attraverso i quali, ha affermato il Presidente, passano armi e terroristi;

l'assoluta urgenza delle preoccupazioni per la sicurezza della frontiera orientale ha poi condotto alla decisione, annunciata dal Primo ministro Habib Essid, di costruire, entro la fine dell'anno, un muro lungo centosessanta chilometri per difendere il tratto più esposto di quel confine;

in queste condizioni, la sorveglianza e la difesa dei confini, tanto quello orientale quanto quello sud-occidentale, e il contrasto al terrorismo jihadista sono compiti che rischiano di rivelarsi superiori alle forze che la Repubblica tunisina;

al drammatico attentato di Sousse ha fatto seguito un altro drammatico evento: l'attentato al Consolato Italiano al Cairo in Egitto dello scorso 11 luglio, ove vi sono stati un morto e nove feriti tutti egiziani, che va classificato come un atto terroristico teso a colpire l'Italia, che peraltro è tra i principali *partner* commerciali del Cairo dopo Stati Uniti e Cina;

premessi, inoltre, che:

le motivazioni dell'attentato del Cairo contro il nostro Consolato, non possono essere sottovalutate né sminuite e appaiono strettamente collegate all'impegno Italiano per la ricerca di una soluzione alla questione libica da un lato e, più in generale, riconducibili al nostro impegno internazionale nella lotta alla strategia del terrore posta in essere dallo Stato Islamico che ne ha rivendicato la matrice;

l'attentato del Cairo si colloca dunque, dopo quello di Sousse che ha colpito la Tunisia, nell'alveo della recrudescenza terroristica degli ultimi mesi, che non ha avuto tanto come obiettivo quello di mietere vittime, quanto di dare un avvertimento all'occidente e all'Italia sulla presenza e vicinanza della minaccia terroristica;

considerato che:

nessuna democrazia occidentale o mediterranea può rimanere indifferente alle minacce incombenti, posto che le manifestazioni di solidarietà seguite ai recenti attentati postulano seguiti operativi immediati e concreti;

tale considerazione poggia, nel caso della Tunisia, su una duplice consapevolezza: è interesse comune favorire una positiva conclusione del-

l'attuale transizione tunisina così come è interesse comune garantire la sicurezza del popolo tunisino, perché in questo momento essa appare un elemento indispensabile per il mantenimento della stabilità dell'intera area mediterranea, su cui già gravano le incognite legate alle situazioni della Libia e della Siria;

ciò è vero in particolare per l'Italia, legata alla Tunisia da consolidati vincoli di amicizia, sulla cui base si sono sviluppati stretti rapporti, tanto sul piano bilaterale che multilaterali, con particolare riferimento alla collaborazione in materia di sicurezza e di contrasto all'immigrazione clandestina;

preso atto che:

in occasione della visita a Tunisi effettuata nello scorso mese di marzo dal nostro Ministro degli esteri, questi ha annunciato la cancellazione di 25 milioni di debito tunisino con l'Italia, comunicando nel contempo che Italia e Francia si propongono di sviluppare un'iniziativa congiunta per inserire nel piano Junker interventi che riguardino la Tunisia;

l'obiettivo aggravarsi della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica tanto in Tunisia, quanto in Egitto, rende assolutamente urgente e necessario rendere massimo l'impegno dell'Italia a sostegno di questi Paesi fortemente impegnati nella lotta al terrorismo e all'eversione jahdistica;

impegna il Governo:

a rafforzare, nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale con la Tunisia e l'Egitto, gli strumenti di monitoraggio e le azioni in materia di sicurezza, anche attraverso la fornitura di mezzi e attrezzature appropriati alle azioni di prevenzione e sorveglianza.

---

### **G/2111/1/7**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO, CONTE

### **Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il provvedimento in esame dispone in materia accesso di dei giovani alla ricerca, autonomia responsabile delle università e competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale;

in diversi atenei è presente la categoria dei tecnici laureati assimilati ai ricercatori in virtù dell'articolo 1, comma 10, della legge 14 gen-

naio 1999, n. 4. Si tratta di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero tre anni di attività didattica e scientifica comprovati da pubblicazioni edite, nonché attestazioni del preside di facoltà maturati successivamente al 1° agosto 1980;

l'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 stabilisce che al predetto personale, nello specifico tecnici laureati in medicina e odontoiatria abilitati all'espletamento delle attività assistenziali nelle facoltà mediche «si applichino le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341». Conseguentemente tali tecnici laureati in medicina e odontoiatria, già inseriti nelle strutture universitarie, sono stati investiti, oltre che dei compiti assistenziali già in corso di svolgimento da parte degli stessi, anche di attività didattica e di ricerca;

nello spirito di autonomia che ha contraddistinto la riforma universitaria, le disposizioni relative al citato personale sono state recepite da diverse università. A tal riguardo si segnala il nuovo statuto dell'università agli studi di Roma «La Sapienza» che all'articolo 33 chiarisce come «la denominazione di ricercatori professori aggregati comprende anche il personale equiparato ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

l'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 dispone che «è comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

la Direzione generale per l'università in merito alla richiesta dell'università «La Sapienza» di applicare ai tecnici laureati con abilitazione la procedura della chiamata diretta di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha dato risposta negativa. Tale impostazione è stata di recente confermata dalla sezione III-*bis* del TAR Lazio con ordinanza n. 2200 del 2015,

impegna il Governo:

a valutare, previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca, nonché della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti, la possibilità di avviare selezioni concorsuali, per posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato riservati al personale tecnico laureato delle università medesime, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, della legge 19 novembre 1990, n. 341, all'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che abbiano, svolto, nell'ultimo quinquennio, almeno tre anni di attività di ricerca e abbiano tenuto corsi e moduli curriculari per almeno un triennio consecutivo;

a valutare la possibilità di inquadrare i vincitori dei citati concorsi riservati nel ruolo dei ricercatori con anzianità giuridica ed economica decorrente secondo le modalità previste dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4.

---

**G/2111/2/7**

MUSSINI

**Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessso che:

il Festival Verdi di Parma è una manifestazione operistica di eccellenza di ambito internazionale dedicata alla figura di Giuseppe Verdi, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre nelle città di Parma e Busseto, e fa parte delle attività istituzionali della Fondazione Teatro Regio di Parma, la quale ha in particolare la responsabilità della gestione del notissimo Teatro Regio di Parma;

l'istituzione del Festival risale alla metà degli anni Ottanta, la sua attività si è svolta fino al 1993, per poi, dopo anni di pausa, essere reintrodotta nel 2001, in occasione delle celebrazioni nazionali del centenario verdiano. Dal 2007 si svolge nella forma attuale;

il programma del Festival Verdi è ed è stato sempre progettato con l'obiettivo di catalizzare appassionati e turisti provenienti da tutto il mondo, creando opportunità interessanti sia per il turismo specializzato, sia per quello dei semplici appassionati, mossi non solo dalla curiosità di assistere alle opere, ma anche di conoscere Parma e il territorio circostante. Si sono incrementate le presenze turistiche extraterritoriali, anche di provenienza internazionale, generando altresì un incremento di indotto;

l'edizione 2013 del Festival Verdi, che ha celebrato il bicentenario della nascita del grande Maestro, ha visto la presenza di spettatori provenienti da tutte le parti del mondo, con segni di crescente attenzione;

la potenziale capacità attrattiva del Festival Verdi è tale che, qualora sviluppata, si tradurrebbe in un'ulteriore valorizzazione del complesso dei Festival musicali ed operistici, in particolare di quelli dedicati ai più prestigiosi Maestri italiani, quali, ad esempio, Rossini e Puccini;

il Festival Verdi, a differenza di altri Festival, non ha un finanziamento tabellare. Esso, infatti, non è riconosciuto (e, conseguentemente, incluso) dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, che garantisce un milione di euro ciascuno a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione

Festival dei Due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago;

la Fondazione Teatro Regio di Parma, titolare del Festival Verdi, ha dovuto, pertanto, gestire e organizzare la manifestazione senza poter contare su una base di finanziamento certo, se si esclude la positiva parentesi del finanziamento «*una tantum*» riconosciuto da apposita legge, che ha esaurito la sua efficacia;

una fonte sicura e costante di finanziamento è il presupposto irrinunciabile per una programmazione seria e per la correlata attività di promozione e di accreditamento, da cui passa la definitiva consacrazione sul piano nazionale ed internazionale di una manifestazione come il Festival Verdi che coinvolge i territori di Parma e Busseto. Il dato è di assoluta evidenza, così come l'esigenza che la Fondazione Teatro Regio di Parma, una volta ottenuta una base finanziaria sicura e costante, individui le iniziative innovative indispensabili per la crescita del Festival stesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere iniziative di tipo legislativo volte a includere quanto prima possibile il Festival Verdi, la cui programmazione vede coinvolte le Terre Verdiane di Parma e Busseto, tra i Festival contemplati dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, così equiparando la situazione della Fondazione Teatro Regio di Parma, sul piano giuridico e su quello finanziario, a quella degli enti titolari degli altri festival musicali e operistici contemplati dalla predetta legge 20 dicembre 2012, n. 238.

### **G/2111/3/7 (testo 2)**

BOCCHINO, CONTE

#### **Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il provvedimento in esame introduce, all'articolo 33, comma 23, misure volte a permettere l'acquisizione all'erario delle somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell'introduzione del «cedolino unico», giacenti sui bilanci delle medesime. In particolare, prevede che le predette somme, pari a 60 milioni di euro, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, dal comma 98 al 100, introduce e disciplina la cosiddetta fase C del piano straordinario di assunzioni. Que-



sta fase, come la precedente fase B, prevede la precedenza dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, vincitori ed idonei in deroga al consueto meccanismo previsto dall'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che prevede, invece, che il 50 per cento dei posti disponibili venga assorbito dalle graduatorie ad esaurimento ed il rimanente 50 per cento dai docenti inseriti nella graduatoria di merito;

la fase C prevede la distribuzione di 55.258 posti di potenziamento ma il rapporto tra i «campi del potenziamento» richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle scuole risultano essere sostanzialmente svincolati dalle classi di concorso necessarie o effettivamente ricercate dalle scuole con grave nocumento per l'organico dell'Autonomia. Infatti, solo e soltanto in sede di Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) le scuole autonome dovrebbero scegliere le aree di potenziamento da porre in essere per l'ottimale funzionamento dell'organico ma poichè la delibera del PTOF è stata sostanzialmente procrastinata al 16 gennaio 2016 si è venuto a creare uno scollamento importante tra le scelte delle scuole autonome e l'assegnazione dell'organico del potenziamento;

infatti, l'organico pubblicato dagli uffici scolastici territoriali conta circa 7.500 posti per insegnanti di diritto ed economia, 4.500 per insegnanti di lingua inglese, 5.000 per docenti di educazione fisica e musica, centinaia di latino e greco in province dove ci sono già tanti docenti in esubero mentre non risulta essere presente nessun posto per matematica e scienze alle medie, quasi del tutto assenti i posti di lettere, niente per spagnolo, informatica e altre discipline tecnico-scientifiche. Questo ci fa ragionevolmente dubitare che l'assegnazione dei docenti alle scuole sia avvenuto in base ai desiderata delle scuole ma più credibilmente i docenti sono stati « sistemati » secondo logiche che poco hanno a che fare con la qualità della didattica e fortemente lesivi del principio dell'autonomia;

tenuto conto inoltre che:

a causa del sopradescritto meccanismo vi sono regioni fortemente penalizzate. In Sicilia, ad esempio, sono previsti dalla tabella 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la scuola primaria 1595 posti di cui la maggior parte sarà assorbita dalla graduatoria di merito (GM) del concorso del 2012 e poco o nulla andrà ai precari presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), infatti sono presenti 1.295 idonei che lasceranno ai precari delle GAE solo 300 posti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le dovute misure finalizzate a porre rimedio alle criticità evidenziate in premessa, procrastinando la fase C ad una data successiva alla delibera del PTOF in sede di collegio dei docenti al fine di garantire l'adeguata tutela dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che potranno così usufruire di un organico di potenziamento realmente confacente alle esigenze evidenziate nel PTOF;

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di eliminare, almeno per la Fase C, la deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ripristinare il noto meccanismo assunzionale del 50 per cento da GAE e 50 per cento da GM al fine di eliminare effetti distorsivi dovuti all'eterogeneità delle situazioni regionali per la fase del potenziamento, lesive dei diritti dei precari presenti in alcune regioni più di altre.

---

**G/2111/4/7 (testo 2)**

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MARCUCCI

**Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, nonché tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

la conservazione del patrimonio culturale è, altresì, sancita nell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce, al comma 1 dell'articolo 6, che la valorizzazione dei beni culturali: «consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.»;

il capo I del titolo II del succitato decreto legislativo prevede, all'articolo 102, comma 1, che, lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura, quali i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree, i parchi archeologici, i complessi monumentali;

l'articolo 112, al comma 1, attribuisce allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali il compito di assicurare la valorizzazione dei

beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, precisando, inoltre, al comma 4, che: «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. (...) Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti»;

l'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e, pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), stanziava 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, attribuendo al Ministro per i beni e le attività culturali la facoltà di stabilire annualmente, gli interventi e i progetti cui destinare le somme;

il provvedimento in esame, al comma 3 dell'articolo 21, prevede l'incremento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di summenzionato stanziamento;

considerato che:

il complesso monumentale della Certosa di Pavia fu acquisito nel 1785 mediante espropriazione dallo Stato di Milano per ordine dell'imperatore Giuseppe II e da allora è sempre appartenuto al demanio statale;

il 7 luglio 1866 il monastero è stato dichiarato Monumento nazionale italiano;

dal 1881 al 1968 il Ministero della pubblica istruzione ha amministrato il complesso direttamente, consentendovi l'accesso al pubblico previo pagamento del biglietto di ingresso che, unitamente ai proventi del podere, consentiva di coprire le spese di manutenzione e restauro;

successivamente la gestione del complesso è stata attribuita ai frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, che hanno sempre consentito l'accesso gratuitamente. La concessione è scaduta dal marzo 2012 e non è stata rinnovata;

le opere di restauro sono state eseguite sempre a spese dello Stato, posto che la concessione non imponeva alcun obbligo di manutenzione a carico del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese;

il complesso è ora in stato di parziale degrado: l'attuale gestione delle visite guidate, non consente di esercitare una sorveglianza adeguata, con grave danno per la struttura e le opere d'arte ivi contenute;

lo stato del complesso monumentale è da anni monitorato da diverse associazioni, fra le quali meritano di essere ricordate il Fai, la Cooperativa Dedalo, Pavia Monumentale, la Società per la conservazione dei Monumenti dell'arte cristiana, l'Associazione Parco Visconteo;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di ricercare ulteriori risorse, al fine di:

realizzare l'analisi dello stato di fatto del complesso monumentale della Certosa di Pavia, per valutare le priorità esecutive in merito alla struttura dell'edificio e alla salvaguardia del patrimonio artistico culturale in esso contenuto;

realizzare le opere di restauro nonché per la pianificazione della gestione e dell'amministrazione del complesso;

assicurare una maggiore fruizione del sito da parte degli utenti, con orari di visita garantiti, in linea con quelli che sono gli *standard* europei, permettendo inoltre l'apertura di locali attualmente preclusi al pubblico;

garantire alla comunità di frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, attualmente presente nel complesso, la possibilità di risiedere all'interno del complesso.

---

### **G/2111/5/7**

Elena FERRARA, BLUNDO, CONTE, DI GIORGI, FASIOLO, SERRA

#### **Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

in tema di politiche sociali, a cominciare dal Rapporto sulla povertà minorile condotto dalla Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, si rappresenta in modo esplicito che l'attività dovrà essere diretta a potenziare i processi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà, nonché a promuovere le politiche di tutela delle fasce sociali più deboli (infanzia e adolescenza, persone con disabilità), maggiormente esposte agli effetti negativi della crisi;

uno degli aspetti rilevati dall'indagine citata e da altri recenti analisi, compreso il Rapporto dell'Autorità infanzia e adolescenza 2015, evidenzia quale punto di criticità l'aumento della povertà educativa,

considerando che:

le misure di contrasto alla povertà educativa dei minori contenute nell'articolo 24 della legge di stabilità fanno coerentemente riferimento al Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, attualmente all'esame delle autorità e sedi competenti;

a seguito dell'affare assegnato che ha prodotto la risoluzione Doc. XXIV, n. 47 del 2015 approvata all'unanimità dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, sono state evidenziate alcune misure volte alla facilitazione dell'accesso dei minori ai contesti esperienziali che utilizzano i linguaggi performativi quali attività fondamentali della crescita personale (emotiva, culturale e sociale) e quali ambiti di potenziamento della capacità di fruire del patrimonio culturale, nonché al fine di agevolare processi di inclusione e aggregazione,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di agevolazioni fiscali (detraibilità del 19 per cento delle spese sostenute) per le spese che i cittadini sostengono per la partecipazione dei figli minori ad attività specifiche nel campo della cultura (ad esempio le spese per frequentare corsi di pratica artistica, teatrale e musicale).

---

### **G/2111/1/8 (testo 2)**

PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Accolto dal Governo**

L'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

considerato che:

nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di pagamento del canone Rai, previsti dalla legge, secondo alcuni calcoli recenti, ad oggi sono oltre il 40 per cento delle famiglie italiane che non pagano il canone, con un tasso di evasione che superano l'80 per cento in regioni come la Calabria, Sicilia e Campania;

all'articolo dieci del disegno di legge recante disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) viene introdotto il pagamento del canone mediante addebito sulle fatture di utenza per la fornitura di energia;

la situazione di crisi economica degli ultimi anni, ha aggravato su molte le famiglie carichi economici tali da mettere in dubbio il pagamento delle utenze stesse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di forme di rateizzazione del canone di abbonamento RAI.

---

**G/2111/2/8 (testo 2)**

PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Accolto dal Governo**

L'8ª Commissione permanente del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

considerato che:

ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva sono assegnate alle emittenti locali alle quali è riconosciuto un ruolo di interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al territorio di riferimento;

il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preservare e far crescere, poiché esse aumentano il pluralismo nell'informazione;

tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenze costrette a chiudere o a ridurre drasticamente i propri organici puntando quasi esclusivamente su telegiornali e altri prodotti pubblicitari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere interventi strutturali per il sostegno all'emittenza locale.

---

**G/2111/1/9 (testo 2)**

PANIZZA

**Accolto dal Governo**

La 9ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premesso che:

è notizia di questi giorni che il Governo si sta confrontando con le organizzazioni e gli enti del settore agricolo su un decreto riguardante misure di semplificazione della sorveglianza sanitaria;

da parte delle organizzazioni professionali agricole, senza nulla togliere alla necessità di promuovere e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata più volte sollecitata una maggiore semplificazione riguardo la sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali, una tipologia lavorativa cui si fa largamente uso per le operazioni di vendemmia e di raccolta della frutta, che, per loro natura, sono limitate nel tempo;

è prassi consolidata, soprattutto nelle piccole e piccolissime aziende agricole a conduzione familiare, di ricorrere in talune circostanze all'aiuto sporadico e occasionale di parenti, amici o altre figure che si rendono disponibili per integrare in questo modo il loro reddito. Queste aziende, nella loro ridotta dimensione, hanno bisogno di manodopera esclusivamente nel periodo della raccolta, quando è richiesta tempestività d'intervento in particolare quando le condizioni climatiche non sono favorevoli. Nella quasi totalità dei casi, in particolare nei territori di montagna, si tratta di periodi che non superano le venti giornate lavorative;

è pertanto evidente che si tratta di lavoratori a bassa competenza, che operano nell'ambito di coltivazioni semplici e con mansioni basilari, laddove i rischi per la salute e per la sicurezza sono praticamente nulli, poiché non utilizzano né mezzi e attrezzi meccanici e non entrano in contatto con sostanze pericolose o prodotti chimici, mansioni che vengono svolte da personale specializzato e competente, assunto a tempo indeterminato o comunque per periodi più lunghi;

considerato che:

le normative già in essere costituiscono un problema di non poco conto e un loro eventuale inasprimento, ad esempio rendendo obbligatoria la visita medica per tutti i lavoratori stagionali per attività non specialistiche, di fatto renderebbe impossibile ricorrere al supporto di tali figure. Questo a causa dell'imponente carico burocratico in capo alle aziende agricole che nei momenti della raccolta hanno ben altro a cui pensare. Senza poi considerare l'eccessiva mole di lavoro che graverebbe «inutilmente» sulle strutture sanitarie pubbliche. Ad esempio, i 6.000 lavoratori stagionali utilizzati in Trentino per la raccolta dovrebbero sottoporsi a visita medica nel giro di 3-4 giorni, un impegno che le strutture sanitarie non sarebbero in grado di reggere,

impegna il Governo:

a tener conto delle considerazioni sopraesposte valutando la possibilità di semplificare gli obblighi connessi alla sorveglianza sanitaria, in particolare con riferimento ai lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiori alle 50 all'anno, limitatamente alle lavorazioni generiche, semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, ferma restando la necessità di garantire la sicurezza del lavoro.

**G/2111/3/9**

TARQUINIO

**Accolto dal Governo**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

le misure fiscali introdotte appaiono insufficienti a fare fronte con efficacia ai problemi del comparto primario che sconta un forte aumento dei costi e degli oneri fiscali non compensati da adeguati aumenti dei profitti, soprattutto con riferimento ai piccoli produttori;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agroalimentare ed agroindustriale, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

l'articolo 4 amplia le agevolazioni per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione IMU sui terreni agricoli detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

l'articolo 47 abroga il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli;

la copertura finanziaria delle misure fiscali è assicurata anche mediante l'incremento dell'IRPEF e delle addizionali sugli stessi terreni di fatto annullando l'effetto finanziario sopra descritto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere a tutti i proprietari terrieri l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli;

a valutare la possibilità di reintrodurre il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli anche nell'ambito di un processo di riordino generale della disciplina fiscale orientata alla riduzione della pressione fiscale e alla semplificazione.



**G/2111/4/9**

TARQUINIO

**Accolto dal Governo**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente,  
in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha dettato specifiche discipline per il comparto agricolo prevedendo misure per il settore lattiero-caseario, olivicolo e misure straordinarie per le emergenze fitosanitarie;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agroalimentare ed agroindustriale, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la competitività del settore agricolo e il superamento delle emergenze fitosanitarie;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere specifiche misure per il rilancio della competitività del settore agricolo;

a prevedere appositi stanziamenti di bilancio per il superamento delle emergenze fitosanitarie.

**G/2111/5/9 (testo 2)**

TARQUINIO

**Accolto dal Governo**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente,  
in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

l'articolo 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha dettato spe-

cifiche disposizioni riguardanti sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari, rinviando a un apposito decreto ministeriale le disposizioni attuative;

il settore dell'agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte delle esportazioni anche a causa della concorrenza sleale e del fenomeno del falso *made in Italy*;

il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato specifiche disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agroalimentare ed agroindustriale, come evidenziato dagli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la tutela del *made in Italy* e per la sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a dare immediato avvio alla funzionalità dell'Agenzia per la sicurezza alimentare;

a valutare la possibilità di prevedere appositi stanziamenti di risorse per garantire il funzionamento dell'Ovile nazionale e della Banca nazionale del germoplasma;

ad adottare i decreti attuativi di cui al citato articolo 59-*bis* per garantire la tracciabilità dei vini e dei prodotti agroalimentari anche al fine di contrastare la contraffazione.

---

### **G/2111/1/11**

AMATI, PEZZOPANE, VALENTINI, SPILABOTTE, D'ADDA, FAVERO

#### **Accolto dal Governo**

L'11<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (atto Senato 2111),

considerato che:

la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane interessato da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, ammonta a circa 250.000 euro;

tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la maggiore età, promuova l'inserimento sociale di questi giovani e la transizione verso l'autonomia con l'avviamento al lavoro;

considerato altresì che:

con riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 rubricato «indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro», a conclusione dell'esame degli schemi dei decreti attuativi del *Jobs Act* da parte delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, nei rispettivi pareri è stata esplicitamente inclusa la raccomandazione di prevedere misure specifiche volte a favorire l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza;

valutato che all'articolo 11 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previsti sgravi contributivi per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato includendo nelle linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali che, in base all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, saranno fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure per promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie;

valutare l'opportunità di estendere l'esonero contributivo previsto dal citato articolo 11 del disegno di legge di stabilità, anche ai contratti di lavoro relativi ad assunzioni che promuovano l'inserimento lavorativo dei giovani di cui al presente ordine del giorno.

---

### **G/2111/2/11**

PARENTE, PAGANO, BERGER

#### **Accolto dal Governo**

L'11<sup>a</sup> Commissione del Senato,

considerato il carattere straordinario e limitato nei soggetti beneficiari delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità in materia previdenziale,

valutato che all'articolo 18 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previste misure per la salvaguardia dei lavoratori cosiddetti «esodati»,

richiamati gli annunci da parte del Governo di un prossimo intervento organico sulla stessa materia,

tenuto conto del sistema «a ripartizione» – e non a capitalizzazione – che caratterizza e sostiene tanto il regime fondato sul calcolo retributivo quanto quello sul calcolo contributivo,

impegna il Governo

a presentare nel corso del 2016 un disegno di legge contenente disposizioni utili ad integrare e consolidare la recente riforma del sistema previdenziale sulla base dei seguenti criteri:

la sostenibilità inerente tanto la finanza pubblica, il cui vincolo va considerato con attenti calcoli degli effetti finanziari, quanto la coesione sociale in considerazione della mancata previsione nella riforma stessa di un regime transitorio e graduale, della divisione prodottasi nelle generazioni adulte con la giusta tutela dei cosiddetti «esodati», degli straordinari cambiamenti indotti dalle tecnologie nelle mansioni dei lavoratori, la persistente debolezza delle donne adulte e degli invalidi a vario titolo nel mercato del lavoro;

il rispetto delle regole vigenti per coloro che già sono titolari di prestazione previdenziale o sono prossimi a conseguirla nel nome del principio per cui ogni cambiamento deve potenzialmente consentire al cittadino un recupero operoso di reddito, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale;

il completamento del metodo di calcolo contributivo con la possibilità di cumulare e ricongiungere, senza oneri, tutti i contributi versati alle diverse gestioni previdenziali;

adeguati incentivi fiscali ai versamenti volontari tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, anche in favore degli ex dipendenti, per periodi di studio, di lavoro a tempo parziale e di non lavoro;

la possibilità di utilizzare a fini di versamento volontario il TFR o gli accantonamenti nei fondi complementari nei limiti consentiti dalle esigenze di loro sostenibilità;

il recupero di periodi di studio non solo secondo il calcolo «ora per allora», particolarmente oneroso quando riferito a periodi regolati dal metodo retributivo, ma anche «ora per ora» con la modularità consentita dal metodo contributivo;

la previsione di età di pensione moderatamente anticipate rispetto all'età ordinaria, sulla base di una prestazione penalizzata in relazione al conseguente allungamento del periodo di corresponsione della prestazione stessa;

la definizione di misure transitorie più favorevoli per le persone, con particolare attenzione alle donne e agli invalidi, che alla data di entrata in vigore della riforma avevano già raggiunto una determinata età adulta anche allo scopo di evitare disparità di trattamento rispetto ai cosiddetti «esodati» tutelati;

la individuazione di misure di defiscalizzazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori a titolo di integrazione del reddito o dei versamenti contributivi con lo scopo di accompagnarli all'età di pensione.

**G/2111/3/11**

PARENTE, PAGANO, BERGER

**Accolto dal Governo**

L'11<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premesso che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

considerato che:

un ordinato sistema di politiche attive per il lavoro può diventare determinante per innalzare il tasso di occupazione dell'Italia, in linea con gli obiettivi della Strategia 2020 dell'Unione europea, tra cui quello di offrire ad ogni singola persona la possibilità di uscire dalla trappola dell'esclusione sociale, elevare il livello di competenze del capitale umano, contribuire a un utilizzo virtuoso delle risorse pubbliche;

considerato che:

un punto di debolezza del sistema italiano è costituito dal ruolo e dai livelli di utilizzazione dei servizi per il lavoro e che i Centri per l'impiego, in un sistema coerente pubblico/privato, rappresentano una componente necessaria per il successo della riforma del lavoro;

considerato che:

un punto di forza per l'avvio di una azione a livello nazionale delle politiche attive è l'«assegno individuale di ricollocazione», introdotto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

considerato che:

all'articolo 20 del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è disposta la riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo a:

garantire le risorse, eventualmente necessarie, al fine di rendere realmente incisivo il nuovo sistema di politiche attive del lavoro, in modo da assicurare servizi all'impiego omogenei e uniformemente diffusi su tutto il territorio nazionale nonché ad assicurare l'effettiva esigibilità del diritto all'«assegno individuale di ricollocazione» così come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

garantire risorse adeguate per collocazione del personale dei centri per l'impiego e il rafforzamento dei centri stessi, come da intesa Stato-regioni;

rifinanziare, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica a disposizione, il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in vista della completa attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che prevede il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

### **G/2111/4/11 (testo 2)**

ZIZZA, SPILABOTTE, PEZZOPANE

#### **Accolto dal Governo**

L'11<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premessi che:

all'articolo 20 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previsti interventi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

con la pubblicazione del primo dei decreti attuativi del *Jobs Act* si garantivano misure di sostegno al reddito dal 1° gennaio 2015 anche a chiunque fosse rimasto disoccupato a causa del non rinnovo dei contratti Co.Co.Co o Co.Co.Pro;

l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recita: «1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente (a propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. (...))»;

la citata norma fissa, come per le altre indennità di sostegno al reddito, il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, di 68 giorni per la presentazione della domanda all'INPS, la quale, in sede di prima applicazione, attivò le procedure per la presentazione della domanda, con estremo ritardo e solo alla metà del maggio scorso prevedendo comunque una deroga per coloro che avessero perso il lavoro sino a quella data;

la norma, che peraltro è chiara in merito alla data di entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2015, prevede che sussistano contemporaneamente tre requisiti all'atto della domanda: lo stato di disoccupazione, tre

mesi di contributi nell'anno precedente e un mese nell'anno in cui si verifica la perdita dell'occupazione;

considerato che:

per coloro che hanno perso il lavoro con primo giorno di disoccupazione al 1° gennaio 2015 (come previsto dal citato decreto attuativo) e sino al 31 gennaio 2015 è di fatto oggettivamente impossibile il rispetto di uno dei tre requisiti ovvero, il mese di contribuzione richiesto nell'anno 2015, ne consegue, allo stato, il rigetto della domanda di sostegno al reddito da parte dell'INPS;

i soggetti ingiustamente esclusi, pur avendo maturato un periodo pari o superiore alle 4 mensilità di contribuzione nell'anno precedente o *pro rata* sino al giorno della perdita involontaria della propria occupazione, al fine del riconoscimento del diritto alla DIS-COLL, devono far ricorso entro 90 giorni all'Istituto stesso dalla data di rigetto della domanda, oppure per via giudiziale entro un anno, con conseguente aggravio di oneri;

la relazione tecnica accompagnatoria al decreto legislativo stimava una potenziale platea di circa 775.000 soggetti, di cui 296.000 in possesso dei requisiti. Inoltre di quei 296.000 possibili beneficiari, quelli con i requisiti sarebbero circa 1/4, pari a 74.000 (con oneri per 165 milioni di euro nel 2015). Sempre secondo i dati, i disoccupati dal 1° gennaio sarebbero verosimilmente 6.200 (74.000 : 12),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a garantire il riconoscimento del beneficio della DIS-COLL anche ai soggetti che in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, possano far valere, sommando i contributi versati nell'anno precedente e quelli versati *pro rata* sino al verificarsi dell'evento di disoccupazione avvenuto tra il 1° e il 31 gennaio 2015, un periodo complessivo di quattro mesi di contributi.

---

**G/2111/5/11**

AMATI, PAGLIARI, VALENTINI, PEZZOPANE

**Accolto dal Governo**

L'11ª Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (atto Senato n. 2111),

considerato che:

all'articolo 25, comma 1, del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previste misure per il sostegno alle persone con disabilità grave;

con sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia Europea, quarta sezione, ha dichiarato che la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16);

lo stratificato quadro normativo nazionale sul tema, valutato nel suo complesso, non impone all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto, essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell'articolo 5 della citata direttiva 2000/78/CE;

rilevato inoltre che:

le conseguenze di questo contesto pesano particolarmente sui sordomuti, che pur rientrando fra le categorie protette riscontrano ostacoli maggiori nell'inserimento lavorativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di introdurre misure concrete quali ad esempio la previsione di interpreti LIS (lingua dei segni italiana) durante la fase di colloquio di lavoro, di tirocinio e formazione, che garantiscano la parità di trattamento e la trasposizione corretta, completa ed effettiva dell'articolo 5 della citata direttiva 2000/78/CE.

---

### **G/2111/1/12 (testo 2)**

MATURANI, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

### **Accolto dal Governo**

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),



premessi che:

negli ultimi decenni i mutamenti sociali e culturali hanno moltiplicato l'eterogeneità delle composizioni familiari. Con l'affermazione della famiglia mononucleare, o addirittura monogenitoriale, sono aumentate le incertezze, le ansie, i sentimenti depressivi seguenti al parto. La coppia genitoriale si trova in condizioni di maggiore solitudine, a questo si aggiunge il numero sempre più elevato di coppie miste o immigrate non ancora ben integrate e radicate nel tessuto sociale e che spesso ignorano l'esistenza di una rete di aiuto;

le ricerche sulla maternità in campo psicologico e sociale, hanno da tempo evidenziato la necessità di dare aiuto alle donne, le cui trasformazioni psico-fisiologiche nella gravidanza e nel puerperio provocano in alcune di loro un'elevata vulnerabilità sufficiente a provocare stati di profondo disagio psicologico, disturbi dell'umore o dell'adattamento al ruolo materno di tipo più o meno grave;

a fronte della suddetta criticità appare necessario attivare risorse personali e sociali, organizzare servizi e strutture idonee a creare una rete di supporto che possa avvalersi delle sinergie tra privato sociale e pubblico. Per l'attuazione di interventi di prevenzione e di promozione alla genitorialità, sono necessari operatori che affianchino la famiglia nelle situazioni a rischio sempre più diffuse durante la gravidanza, durante il puerperio e nei primi tempi di vita del bambino, offrendo un supporto ambientale di sostegno e di recupero delle competenze familiari, così come anche l'OMS raccomanda in un documento del 1985;

considerato che:

a fronte di un disagio sempre più diffuso e con esiti, come riportati dalle cronache, spesso drammatici, spetta al legislatore saper cogliere e interpretare i fenomeni collettivi, per poter poi intervenire con politiche in linea con i cambiamenti familiari e sociali degli ultimi anni;

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), (atto Senato n. 1120), è stato accolto l'ordine del giorno G/1120/3/12 (testo 2) di contenuto identico al presente. Altrettanto dicasi per l'ordine del giorno G/1698/4/12 accolto in sede di esame della legge di stabilità 2015 (atto Senato n. 1698);

tuttavia ad oggi non risultano adottati atti conseguenti all'approvazione dei predetti ordini del Giorno,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in maniera sollecita al fine di attivare un tavolo tecnico presso il Ministero della salute per definire linee guida sul percorso salute *pre-post partum* sia della donna che del nascituro;

ad intraprendere le opportune iniziative al fine di istituire un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e a integrare le diverse figure professionali (psicologi, psichiatri, ginecologi, ostetriche) necessarie per la presa in carico globale della paziente, in un'ottica di *scree-*

*ning* e di prevenzione e tutela della salute delle madri e dei bambini nel *post partum*, anche valutando l'opportunità di forme di concertazione interistituzionale.

---

### **G/2111/2/12**

SIMEONI, TAVERNA, FUCXSIA

#### **Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione,

premessò che:

con la legge delega 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Parlamento ha delegato il Governo ad emettere un provvedimento di riorganizzazione della dirigenza pubblica, impegnandolo, all'articolo 11, comma 1, lettera *f*), a rispettare il seguente criterio: «con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria»;

tutto il personale sanitario, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è soggetto al previo assenso di nulla osta da parte della amministrazione di appartenenza in tutti i casi in cui voglia accedere alla mobilità volontaria;

considerato che:

non si comprende il perché debbano essere previsti casi e condizioni eccezionali che possano esonerare la dirigenza pubblica dall'ottenere il previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per accedere alla mobilità volontaria, mentre tali casi non possano valere anche per il resto del personale della pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere anche attraverso interventi normativi casi e condizioni eccezionali per cui il personale della pubblica amministrazione sia esonerato dal richiedere il nulla osta di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014

---

**G/2111/3/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, Maurizio ROMANI, TAVERNA, FUCKSIA, BIANCONI, ANITORI, GRANAIOLA

**Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

nel 1957 fu messo in commercio il Contergam, un farmaco sedativo destinato in particolare alle donne in gravidanza a base del principio attivo della talidomide che, quattro anni dopo, si rivelò responsabile di gravissime malformazioni;

all'inizio del 1961 furono segnalati casi in cui, dopo una lunga assunzione del farmaco, veniva avvertito un formicolio nervoso alle estremità degli arti;

solo il 27 maggio 1968, dopo lunghi anni di indagini, ad Aquisgrana iniziò il processo contro la ditta produttrice del farmaco;

oggi in Italia sono circa 400 le persone che sono nate con le deformazioni causate da quel principio attivo;

il 15 luglio scorso è stato approvato dalla Camera la proposta di legge recante nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide;

la proposta di legge prevede che tra gli anni di nascita che danno diritto all'indennizzo siano compresi anche il 1958 e il 1966. Inoltre prevede che, con un meccanismo non automatico, anche chi è nato prima o dopo tali anni abbia la possibilità di rivolgersi alla commissione medica ospedaliera per dimostrare il nesso di causalità senza che la sua domanda sia respinta *a priori* per una questione puramente anagrafica. Infine prevede che sia adeguato il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, che detta le regole per la concreta concessione dell'indennizzo;

considerato che:

il provvedimento è all'esame della commissione Igiene e Sanità del Senato e considerati i tempi di approvazione vi è il rischio che non venga rispettata la data di entrata in vigore prevista disegno di legge fissata per gennaio 2016;

impegna il Governo:

a prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia, della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sia riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966.

---

**G/2111/4/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, FUCSIA

**Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessò che:

il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542, reca: regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica (RM) nucleare sul territorio nazionale;

l'articolo 8 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempiimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008) prevede, al comma 3, che «il Governo è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando ( ... ) b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale»;

considerato che:

risulta pertanto necessario ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza magnetica soggette all'autorizzazione all'installazione dal parte del Ministero della Salute e ampliare, in modo corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome;

occorre, altresì, aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento

alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico espresso in tesla;

impegna il Governo,

ad adottare ogni provvedimento atto a ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza magnetica soggette all'autorizzazione all'installazione dal parte del Ministero della salute e ad ampliare, in modo corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome, modificando i valori dei campi statici di induzione magnetica attualmente previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, e assicurando, altresì, che la collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sia consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative;

ad aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico espresso in tesla.

### **G/2111/5/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, TAVERNA, FUCKSIA, BIANCONI, ANTINORI, GRANAIOLA

#### **Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'*ictus* celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o il rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca. ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale;

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte sia alla popolazione che al personale sanitario;

una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate;

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* celebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* celebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

**G/2111/6/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, MAURIZIO ROMANI, FUCSIA, BIANCONI, ANITORI

**Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premesso che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate, negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il *turn over* ed hanno imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della pubblica amministrazione, ivi incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del *turn over* ha generato gravi criticità, determinando una riduzione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe depauperare il Servizio sanitario nazionale (SSN) anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave nocumento a carico dei cittadini;

considerata che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del SSN per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di *turn over* nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;

risulta altresì evidente il disimpegno nei confronti del personale addetto al comparto sanitario, assoggettato da tempo al blocco del *turn over*, al blocco economico della contrattazione del pubblico impiego nonché all'estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che rischiano di pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a discapito ancora una volta dei cittadini;

impegna il Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei livelli essenziali di assistenza.

### **G/2111/7/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, TAVERNA, FUCKSIA, GRANAIOLA

#### **Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le mo-



dalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio sanitario nazionale.

---

**G/2111/8/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FUCXSIA

**Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

il comma 5 dell'articolo 17 reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria ma emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati inclusi nel decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, applicando il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

---

**G/2111/12/12 (testo 2)**

TAVERNA, FUCXSIA, GRANAIOLA

**Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 25 istituisce un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado;

considerato che:

secondo i dati Istat «Inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali invalidità o cronicità gravi (2015) – dati 2013» nel 2013, le persone con limitazioni funzionali gravi sono circa 3,1 milioni. La percentuale di persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi che hanno restrizioni nella mobilità a causa di problemi di salute: il 27,2% ha difficoltà a uscire di casa, il 22,3 per cento ad accedere agli edifici e il 19,7 per cento a utilizzare i trasporti pubblici. Tra le persone con limitazioni funzionali gravi le quote raggiungono rispettivamente il 76,2, il 70,5 e il 59,6 per cento. Il 13,0 per cento delle persone con limitazioni, invalidità o cronicità gravi ha difficoltà a usare i mezzi pubblici a causa di barriere ambientali. La quota raggiunge il 29,6 per cento tra chi ha limitazioni funzionali gravi. Il 17,0 per cento delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi dichiara di avere difficoltà per motivi di salute a incontrare amici o parenti e il 22,1 per cento a svolgere attività nel tempo libero;

con il termine «dopo di noi» si intende il momento nel quale la rete familiare di supporto e assistenza non sarà più in grado di prendersi cura della persona disabile. Un momento drammatico, in quanto viene meno uno dei cardini del sistema socio-assistenziale, la famiglia, e di conseguenza di tutto il lavoro di cura e di assistenza che essa garantisce;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse al Fondo per le persone con disabilità grave al fine di garantire un futuro dopo la perdita dei familiari e di favorirne il benessere, l'inclusione e l'autonomia sociale.

---

### **G/2111/13/12**

SIMEONI, Maurizio ROMANI, TAVERNA, FUCSIA

#### **Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

premesso che:

il disegno di legge n. 2111 reca, all'art. 30 dai commi 1 al 16, disposizioni riguardanti un deciso taglio delle risorse agli enti del Servizio sanitario nazionale al di sotto di determinati indicatori, mediante la predisposizione di appositi piani di rientro aziendali;

nessun parametro viene indicato circa i criteri che dovranno essere utilizzati da tali enti per effettuare i necessari tagli di spesa al fine di rientrare nei parametri indicati nella legge;

considerato che:

l'esperienza passata pregressa, che in molti casi impone agli enti locali dei piani di rientro senza nessuna indicazione su quali capitoli di

spesa e su quali tipo di sprechi sia più necessario intervenire, ha portato ad una politica di tagli lineari indiscriminati che si riflettono per la maggior parte sul personale sanitario e su altre risorse indispensabili al funzionamento del sistema sanitario nazionale, mentre spesso rimangono inalterate voci di spesa superflue e non indispensabili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire a livello normativo per prevedere dei criteri di disposizione dei piani di rientro per gli enti del Servizio sanitario nazionale tali da salvaguardare in modo principale l'occupazione e la professionalità del personale sanitario, nonché tutti i servizi essenziali necessari al regolare funzionamento del servizio sanitario pubblico.

---

#### **G/2111/14/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, FUCSIA

#### **Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premessi che:

in base al comma 11 dell'articolo 30 la regione, in caso di individuazione di enti che ricadano in almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire – qualora non sia già presente – una «gestione sanitaria accentrata» con la quale gestire direttamente una quota del finanziamento del servizio sanitario e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del servizio sanitario regionale, una quota del fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di precisare e chiarire se l'obbligo riferito al comma 11 dell'articolo 31 riguardi anche i casi in cui gli enti individuati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, in quanto in tale fattispecie potrebbero sussistere scostamenti negativi, sia pure di importo inferiore ai parametri suddetti del 10 per cento e dei 10 milioni di euro.

---

**G/2111/15/12 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI, FUCSIA

**Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 31 specifica che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adottare provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale;

il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sembra contenere un principio corretto, quello di evitare la proliferazione e la duplicazione di strutture di valutazione a livello delle aziende del Servizio sanitario nazionale che rischiano di creare una frammentazione nel sistema di *Health technology assessment* (HTA) in costruzione nel nostro Paese. Un principio che se però applicato così come esplicitato, porrebbe l'Italia al di fuori di quegli stessi schemi di implementazione metodologici internazionali richiamati dalla stessa legge, rischiando di vanificare in tutto, o in parte, i benefici attesi da un sistema di HTA istituzionalizzato a livello centrale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

definire un programma nazionale di HTA coordinato e integrato che tenga conto dei diversi livelli decisionali (nazionale, regionale, locale aziendale) nella valutazione e implementazione delle decisioni di adozione e dismissione delle tecnologie sanitarie;

definire l'esigenza di una funzione di valutazione delle tecnologie a livello locale aziendale;

istituzionalizzare una struttura di valutazione delle tecnologie laddove vi siano particolari esigenze (policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, aziende ospedaliere a particolare complessità) e siano presenti le competenze necessarie per realizzare una attività di valutazione in linea con gli *standard* internazionali.

**G/2111/16/12**

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA, Maurizio ROMANI, BENCINI, FUCKSIA, BIANCONI, ANITORI

**Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premessò che:

con l'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), è stato istituito il Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);

mediante tale disposizione il Ministero della salute ha inteso dotare l'Italia di un centro di eccellenza per la cura dei tumori con particelle pesanti, protoni e ioni carbonio, particelle denominate «adroni»;

il comma 602 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, ed evitare la chiusura del centro, ha stanziato un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

in occasione della discussione della succitata legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel corso della seduta n. 186 di mercoledì 10 dicembre 2014 della 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 0/1699/1/12, concernente la precaria situazione economica del Centro e la conseguente richiesta di inserimento delle prestazioni offerte nei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

il provvedimento in esame, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2016 (legge di stabilità 2016), reca, all'articolo 32, disposizioni concernenti l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, per l'anno 2016, prevedendo, al comma 1, lo stanziamento di 800 milioni di euro annui per l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

considerato che:

per riuscire a raccogliere in maniera efficiente i pazienti da tutto il territorio italiano è necessario che l'adroterapia sia riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale in modo che sia accessibile a tutti i pazienti;

attualmente solamente la regione Lombardia e la regione Emilia-Romagna riconoscono il trattamento di adroterapia pertanto, i pazienti

delle altre regioni devono ottenere preventivamente l'autorizzazione delle ASL di provenienza, determinando il frequente verificarsi di ritardi e dinieghi dell'autorizzazione al trattamento;

impegna il Governo a:

garantire l'inserimento dell'adroterapia oncologica nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

---

### **G/2111/18/12 (testo 2)**

TAVERNA, FUCSIA, GRANAIOLA

#### **Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premessi che:

il comma 14 dell'articolo 32, stabilisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro;

considerato che:

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito all'articolo 1, comma 556, che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) a cui concorre lo Stato è di 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute 2014-2016;

con il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, vi è stata la rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per cui il Fondo sanitario nazionale è passato da 112.062 a 109.71 milioni di euro per il 2015 e a 113.097 milioni di euro per il 2016;

nella Nota di aggiornamento del DEF presentata dal Governo nel mese di settembre 2015, la spesa sanitaria stimata per l'anno 2015 è di 111.289 milioni di euro e per il 2016 è di 113,372 milioni di euro;

il comma 14 dell'articolo 32, prevede uno stanziamento più basso rispetto a quanto previsto dal citato decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in quanto riduce drasticamente per il 2016 di 2.097 milioni di euro il Fondo sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare maggiori risorse per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale al fine di garantire la sostenibilità

del SSN e l'effettiva omogeneità territoriale nell'erogazione dei servizi socio-sanitari.

---

**G/2111/19/12 (testo 2)**

Maurizio ROMANI, BENCINI, GRANAIOLA

**Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'articolo 32 prevede che, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, si provveda all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante definizione dei livelli essenziali di assistenza in misura non superiore a 800 milioni di euro;

al comma 4 dello stesso articolo 32 è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza del Servizio sanitario nazionale. Tra le attività della Commissione rientra quella di valutare le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni e che, a tal fine, la Commissione formuli annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

considerato che:

la sindrome fibromialgica è una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso e da affaticamento e colpisce approssimativamente due milioni di italiani. Costituisce una sindrome di interesse multidisciplinare che coinvolge varie discipline specialistiche anche se spesso questi pazienti non vengono considerati nel loro insieme ma nel dettaglio del singolo sintomo;

sebbene l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia riconosciuto già dal 1992 l'esistenza di questa sindrome solo parte dei Paesi europei ha aderito;

il riconoscimento della fibromialgia risulta particolarmente disomogeneo anche sul territorio nazionale. Le province autonome di Trento e Bolzano hanno già riconosciuto la sindrome permettendo ai malati di godere di una relativa esenzione dalle spese sanitarie e di avere maggior riconoscimento in sede di determinazione di invalidità civile. La regione Veneto ha riconosciuto questa patologia nel nuovo Piano socio-sanitario regionale come malattia ad elevato impatto sociale e sanitario mentre la regione Toscana ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico di con-

fronto. Anche la regione Friuli-Venezia Giulia sembra si stia avviando verso il riconoscimento della patologia;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere la sindrome fibromialgica quale malattia cronica invalidante garantendo, attraverso l'inserimento della patologia nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), un accesso omogeneo su tutto il territorio nazionale ai servizi ed alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

---

### **G/2111/20/12 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FUCSIA, GRANAIOLA

#### **Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in attuazione del Patto della salute 2014-2016. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo predetto il Servizio studi del Senato segnala che attraverso l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, verrebbe soppressa anche la norma concernente l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica;

l'attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999 n. 332 (regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i soggetti aventi diritto alle suddette prestazioni e indica, negli annessi elenchi 1, 2 e 3, le tipologie di dispositivi erogate a carico del SSN;

dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomenclatore, nonostante l'articolo 11 del predetto decreto ministeriale preveda che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili» e l'articolo 5, comma 2-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, abbia poi fissato al 31 maggio 2013 l'aggiornamento dello stesso;

il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l'accesso, da parte dei soggetti che ne hanno bisogno, a nuovi strumenti tec-



nologicamente più avanzati e, proprio perché tali, potenzialmente idonei a migliorare la qualità della loro vita;

secondo quanto riportato dalla bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al LEA 2015, per l'assistenza protesica si prevede l'introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata tecnologia (piedi a restituzione di energia, componentistica in materiali innovativi, sollevatori mobili e fissi, protesi acustiche digitali, comunicatori a sintesi vocale o a *display*, sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale, domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto, eccetera); l'ampliamento dei beneficiari (malati rari, assistiti in assistenza domiciliare integrata – ADI); la semplificazione delle procedure (collaudo degli ausili); specifiche indicazioni per l'appropriatezza prescrittiva e l'albo dei prescrittori; l'estensione delle gare per l'acquisto dei dispositivi *standard* con la personalizzazione dei dispositivi acquistati;

impegna il Governo:

a monitorare concretamente, con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 32, quali saranno gli effetti dei nuovi elenchi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato per l'assistenza protesica sulle prestazioni ai cittadini utenti al fine di evitare che gli acquisti a gara producano l'effetto di impedire la scelta del dispositivo più adatto alla singola persona.

---

### **G/2111/22/12 (testo 2)**

TAVERNA, FUCSIA, GRANAIOLA

#### **Accolto dal Governo**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premesso che:

nella tabella C del disegno di legge in esame si prevede rispettivamente per l'anno 2016 e 2017 uno stanziamento per gli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo di 310.000 euro;

considerato che:

il nostro Paese ha ratificato, con la legge 4 novembre 2010, n. 201, la Convenzione per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987;

la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha introdotto nel nostro ordinamento i principi generali in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo;

lo spirito della legge quadro è ancora oggi disatteso in numerose regioni; carente è la costruzione di canili sanitari da parte delle amministrazioni locali e la detenzione dei randagi è diventato un vero e proprio *business*;

a distanza di molti anni dall'entrata in vigore della legge i principi ispiratori non hanno trovato sufficiente attuazione; negli ultimi anni, il randagismo fuori controllo è in aumento esponenziale, con aggravamento dei costi per i contribuenti, a causa delle mancate sterilizzazioni degli animali vaganti;

la legge di stabilità per il 2015 ha previsto 309.000 euro per il 2015 e 310.000 euro per il 2016;

la legge di stabilità per il 2016 assegna 310.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e non prevede alcun incremento dello stanziamento per gli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo rispetto alla precedente legge di stabilità;

le risorse stanziare non sono sufficienti per garantire tutte le misure previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, come ad esempio l'attuazione da parte dei comuni di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei randagi;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di una reale politica di contrasto per garantire la corretta gestione del randagismo.

---

### **G/2111/1/13 (testo 2)**

ARRIGONI

#### **Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi che:

i problemi legati al rischio idrogeologico e alla necessità di affrontarli in via preventiva con mezzi concreti e con risorse finanziarie stabili, che regolarmente devono essere stanziati dal bilancio dello Stato, sono palesi e noti, sia dalle istituzioni sia dai cittadini che attendono speranzosi interventi veri e risolutivi;

tali problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteo climatici anomali che ripetutamente hanno colpito il Paese;

si rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, che sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico;

nell'ambito della risposta a interrogazioni a risposta immediata nell'Assemblea del Senato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare ha informato il Parlamento circa il Piano nazionale sul dissesto idrogeologico, annunciando – con riferimento al Piano Stralcio individuato all'interno dello stesso Piano nazionale – la prossima firma degli accordi di programma con le regioni per la distribuzione operativa dei fondi della prima tranche dei finanziamenti decisi dal CIPE per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione;

la stessa notizia è stata data alla stampa anche da parte del coordinatore della *task force* anti-dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ha anche aggiunto che ai fini dell'efficienza delle azioni contro il rischio idrogeologico occorre passare dai circa 420 milioni di euro annui spesi negli ultimi anni a 1,2 miliardi all'anno;

la tabella E della legge di stabilità 2016 dispone un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2016 e per il 2017, di 150 milioni di euro per il 2018 e di 1.700 milioni di euro per il 2019 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) – Interventi contro il dissesto idrogeologico;

la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, che si aggiunge alla spesa di 100 milioni per l'anno 2016 prevista dalla legge di stabilità 2014, si presenta realmente insufficiente a far fronte alle esigenze del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere ulteriori iniziative per incrementare le risorse disponibili da parte dello Stato al fine di far fronte alla lotta contro il dissesto idrogeologico.

---

### **G/2111/4/13 (testo 2)**

MORONESE, PUPPATO

#### **Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della Terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

considerato che:

l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

sussiste l'esigenza di rendere più efficiente il sistema di controllo e messa in sicurezza ambientale e forestale, al fine di garantire una repressione dei reati commessi a danno dell'ambiente e della salute, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sugli «ecoreati» (legge 22 maggio 2015, n. 68),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di implementare e rendere più efficace ed efficiente il sistema di tutela ambientale, attraverso un sistema di controllo specializzato coordinato cui partecipino tutte le forze di polizia specializzate di concerto con gli enti tecnici e le amministrazioni locali.

---

### **G/2111/5/13 (testo 2)**

NUGNES, MORONESE

#### **Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della Terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

i fondi stanziati dovrebbero essere indirizzati, tra l'altro, a rafforzare la sorveglianza e i controlli sul territorio e nell'area della cosiddetta Terra dei fuochi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di destinare parte dei fondi stanziati alla formazione specializzata e alla dotazione di risorse strumentali necessarie ai controlli delle Forze dell'ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale in modo da rendere più efficace la loro azione preventiva e d'indagine.

---

**G/2111/6/13 (testo 2)**

MORONESE, FATTORI

**Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi che:

l'articolo 40, comma 14, prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;

ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, le sanzioni che la Corte di giustizia dell'Unione europea può comminare ad uno Stato membro per violazioni del diritto dell'Unione europea consistono in una somma forfetaria o in una penalità di mora. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente;

nel fissare le sanzioni sono applicati opportuni coefficienti che tengono conto, caso per caso, della natura della violazione, della sua durata e della capacità dello Stato membro. I coefficienti sono aggiornati periodicamente, sulla base dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro;

applicando i coefficienti, per l'Italia la sanzione forfetaria minima è pari a circa 8.916.000 euro, cui può aggiungersi una penalità di mora pari ad un minimo di 10.753,5 ed ad un massimo di circa 645.210 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione;

considerato, inoltre, che:

ad oggi l'Italia ha subito quattro condanne pecuniarie: la prima relativa al mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi dall'Italia per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione lavoro, la seconda relativa alle discariche abusive e le ultime due sulla gestione dei rifiuti e gli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di creare nuovi strumenti informativi per il monitoraggio delle spese del Fondo per il recepimento della normativa europea, con dati economici periodicamente aggiornati, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse e soprattutto rispetto all'ammontare delle sanzioni inflitte e delle spese legali e ammini-

strative stimate o sostenute a seguito delle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

---

**G/2111/7/13 (testo 2)**

MORONESE

**Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessò che:

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'articolo 6 rubricato: «detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili;»

la legge 27 marzo 1992, n. 257, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;

considerato che:

il 18 giugno 2014 è stata approvata alla Camera dei deputati, unanimemente, la mozione 1-00505, con la quale il Governo si è impegnato, tra l'altro, ad attivarsi «in accordo con le regioni, affinché in tempi congrui sia concluso il programma dettagliato di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto» e, «compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica», ad assumere iniziative per incrementare «le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto» istituito dalla legge finanziaria per il 2008, con l'obiettivo di aumentare le prestazioni del fondo per i lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto;

ogni anno in Italia sono registrati circa 4.000 decessi per malattie correlate all'amianto, con oltre 15.000 casi di mesotelioma maligno diagnosticati dal 1993 al 2008, secondo i dati del registro nazionale mesotelioma di Inail;

gli impegni, da ultimo assunti nella citata mozione, non sono stati rispettati, neanche parzialmente,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto, nonché per estendere le prestazioni del fondo

non solo a coloro che abbiano contratto una patologia correlata per esposizione professionale all'amianto, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che, pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali patologie;

ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le regioni, affinché, in tempi congrui, sia concluso il programma dettagliato di censimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto.

### **G/2111/8/13 (testo 2)**

ZIZZA, PICCOLI

#### **Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi che:

il nostro Paese ha fatto uso negli anni passati di amianto sotto diverse forme come ad esempio l'eternit per le coperture dei tetti, usato nello specifico per le sue proprietà isolanti;

a decorrere dal 1992, dopo i diversi allarmi lanciati dal sistema sanitario riguardanti le fibre e le polveri d'amianto che risultavano essere cancerogene, l'Italia ha bandito completamente l'amianto. Infatti l'amianto risulta essere un materiale friabile e tale fragilità di compattezza, soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento, libera fibre spontaneamente, sprigionando sostanze cancerogene nell'aria e mettendo a serio rischio la salute non solo dei lavoratori che operano su tali materiali, ma anche di tutti i cittadini che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di diverse forme;

con la legge 27 marzo 1992, n. 257, ne sono stati vietati l'utilizzo, la commercializzazione e l'importazione. La conversione dell'indotto, che era ben avviato nel Paese, è stato disciplinato attraverso finanziamenti alle imprese interessate e benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati nel settore;

i proprietari di immobili contenenti amianto sono tenuti a notificare la presenza del materiale, presso gli enti locali e alle aziende sanitarie del territorio, essi sono tenuti a seguire uno specifico *iter* di trattamento e manutenzione se lo stesso non presenta forme di deterioramento, in caso contrario tale materiale viene rimosso e smaltito con particolari precauzioni, il tutto con oneri a carico dei proprietari;

nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge, previsti all'articolo 15 della legge n. 257 del 1992, la situazione di crisi economica ha portato soprattutto negli ultimi anni, visti gli eccessivi costi dovuti al trattamento e alla dismissione delle

coperture in amianto ad incentivare, l'inosservanza della stessa. Sono molte le segnalazioni che giungono agli enti locali e nello specifico alla polizia municipale riguardanti il ritrovamento di materiale contenete amianto, in luoghi aperti;

nel Sud Italia, in particolar modo, dove è oramai accertato un «sommerso» di amianto ed *eternit*, cittadini incuranti del danno che esso creerebbe alla salute, provvedono a sotterrare lo stesso in terreni agricoli,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare forme di agevolazione fiscale per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto anche con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

---

### **G/2111/9/13 (testo 2)**

NUGNES

#### **Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessò che:

all'articolo 42 del disegno di legge atto Senato n. 2111 relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge stabilità 2016) reca disposizioni concernenti gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie;

la presenza dei siti contaminati è rilevante e documentata in Europa e in Italia. Negli Stati membri dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati in Italia e 36 di essi sono definiti di «interesse nazionale ai fini delle bonifiche» (SIN) sulla base dell'entità della contaminazione ambientale, del rischio sanitario e dell'allarme sociale (decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471);

considerato che:

secondo la comunicazione della Commissione europea, attualmente sono 185 le discariche che devono ancora essere bonificate;

numerò sono, su tutto il territorio nazionale i siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione;

nonostante gli impegni assunti dalle autorità italiane in seguito all'esecuzione delle sentenze inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, sono ancora numerose i terreni da bonificare,



impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di recuperare e bonificare i siti inquinati, un fondo nazionale per l'ambiente finanziato con i proventi ottenuti dai sequestri penali o amministrativi di beni mobili o immobili, dalle ammende nonché dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale.

---

### **G/2111/10/13 (testo 2)**

MORONESE

#### **Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, chiara espressione dei principi di imparzialità e buon andamento delineati dall'articolo 97 della Costituzione;

sussiste l'esigenza di garantire un completo monitoraggio degli interventi di carattere economico, sociale e ambientale, in particolare nei territori della Terra dei fuochi, anche al fine di prevenire la corruzione, rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre strumenti di informazione e trasparenza per il monitoraggio delle spese del fondo destinato alla Terra dei fuochi.

---

**G/2111/12/13 (testo 2)**

NUGNES, MORONESE

**Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

l'articolo 40, ai commi 14 e 15, si prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia per il mancato adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere decurtato di 400.000 € per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni altra discarica bonificata;

la Commissione europea, in data 18 agosto 2015, ha fornito l'elenco delle discariche abusive dal quale si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee, per cui in sei mesi sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna;

il pagamento della multa semestrale pari a 39.800.000 euro sottrae risorse importanti che potrebbero essere investite nelle bonifiche, ragion per cui occorre velocizzare il piano di bonifica;

l'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali sono stati previsti 30 milioni di euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, anche al fine di velocizzare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. C-196/13 del 2 dicembre 2014, lo stanziamento previsto per il finanziamento di un piano straordinario per la bonifica delle discariche abusive, da effettuare secondo un preciso cronoprogramma pubblicato sui siti istituzionali, che individui l'ordine degli interventi e i tempi di esecuzione.

**G/2111/13/13 (testo 2)**

ARRIGONI, BIGNAMI

**Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi che:

il tema del controllo e della gestione della qualità dell'aria ambientale riveste primaria importanza; infatti, l'inquinamento atmosferico continua a essere un'emergenza e uno dei maggiori fattori di rischio ambientale per la salute umana;

i livelli di concentrazione di alcune sostanze inquinanti rilevati dalla rete di monitoraggio comunali e provinciali, specialmente delle grandi città, mostrano superamenti dei limiti normativi imposti dalle direttive comunitarie per la tutela della salute;

si tratta di un problema complesso, dipendente da diversi fattori, come il traffico veicolare il riscaldamento civile e le emissioni industriali. Sui livelli misurati pesa anche l'influenza delle condizioni meteorologiche e, infatti, la situazione si presenta alquanto critica nella pianura padana per gli inquinanti più diffusi come il PM10;

nel capitolo sul *verde urbano* presente nel «*X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano*», elaborato dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA) e pubblicato da ISPRA, una parte è dedicata alla funzione della vegetazione nella lotta all'inquinamento atmosferico nelle aree urbane. Secondo tale rapporto, la situazione si è aggravata a causa dell'incremento della percentuale della popolazione mondiale che vive nelle aree urbane, che è passata dal 10-15 per cento del 1950 al 50 per cento attuale, con un incremento costante, per cui la percentuale dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro il 2030;

il rapporto evidenzia la forte correlazione tra inquinanti atmosferici (particolato e ozono) e patologie cardiovascolari, mentre studi recenti confermano l'importanza del verde urbano quale veicolo di benessere attraverso quelli che sono denominati «servizi ecosistemici» che spaziano dal miglioramento del paesaggio, a contributi di natura sociale, ricreativa e funzionale; in tal senso, gli studi dimostrano che chi vive in città è meno longevo e ha uno stile di vita peggiore di chi invece abita dove ci sono ampie aree verdi;

per limitare l'inquinamento e favorire il rispetto dei limiti normativi i comuni attuano all'interno della propria pianificazione azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento della mobilità sostenibile (spostamenti a piedi o in bicicletta);

tuttavia, l'efficacia delle azioni previste nei piani comunali dipende sia dall'impegno di tutti i cittadini, in particolar modo per le scelte riguardanti la mobilità, sia dalle risorse messe a disposizione per l'attuazione dei piani,

impegna il Governo:

ad individuare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le opportune risorse per incentivare l'adozione da parte dei comuni di misure concrete per la gestione della qualità dell'aria ambientale e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico delle aree urbane, attraverso azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento della mobilità sostenibile, come lo spostamento a piedi o in bicicletta.

---

**ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO  
O RITIRATI DAI PRESENTATORI O RESPINTI  
DALLE COMMISSIONI**



**G/2111/1/1**

DE PIN, CASALETTO, CANDIANI

**Respinto dalla Commissione**

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sconta da anni una carenza di organico e di mezzi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini data la delicata funzione che il Corpo è chiamato a svolgere;

la condizione dei precari e discontinui nel corpo dei vigili del fuoco, ormai prolungata nel tempo, rappresenta una situazione inaccettabile e lesiva della dignità e dei diritti dei lavoratori,

impegna il Governo:

ad assicurare le misure finanziarie e legislative necessarie alla stabilizzazione all'assunzione a tempo indeterminato dei vigili del fuoco discontinui e del personale precario del corpo dei vigili del fuoco nel triennio 2016/2018.

**G/2111/1/3**

MICHELONI

**Non accolto dal Governo**

La 3<sup>a</sup> Commissione Affari esteri, emigrazione,

premesso che c'è una generale concordanza sulla necessità e urgenza di una riforma della Rete diplomatico-consolare italiana nel mondo e dei servizi erogati all'estero dalla suddetta rete in favore degli italiani all'estero e di tutto il Sistema Italia;

accertato che un intervento emendativo risulterebbe troppo drastico e di difficile valutazione e attuazione;

preso atto che:

da diversi anni i piani di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare presentati al Parlamento e portati avanti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) si scontrano con una diversa proposta portata avanti in larga maggioranza dai senatori del collegio estero, indipendentemente dalla loro collocazione politica;

innumerevoli sono le segnalazioni di disfunzione dei servizi consolari provenienti dai connazionali all'estero, tra cui i notevoli tempi d'attesa per l'emissione di determinati documenti e le segreterie telefoniche dedicate ai cittadini che hanno esaurito lo spazio di memorizzazione e rendono

impossibile la registrazione di nuovi messaggi o richieste. Molte segnalazioni riguardano le innovazioni tecnologiche e i servizi telematici non funzionanti: l'utenza, tra le varie problematiche, lamenta notevoli difficoltà riscontrate nella prenotazione telematica di un appuntamento in quasi tutti i Consolati, l'impossibilità di editare o compilare direttamente on line i moduli per la richiesta di atti e documenti, l'assenza di un *tracking code* che consenta di monitorare costantemente l'*iter* delle proprie richieste inviate al Consolato in via telematica;

visto che:

il confronto è determinato da due visioni diverse tra l'amministrazione del MAECI e la maggioranza dei rappresentanti degli italiani all'estero nei rispettivi territori. La visione del MAECI punta alla realizzazione di grandi Consolati (definiti *Hub*) e ad un ulteriore sviluppo dei servizi telematici. La proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero, invece, chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di servizi tramite semplici uffici di servizi da avviare, attraverso personale a contratto assunto localmente, innanzitutto nelle sedi chiuse negli ultimi anni dove le scelte operate dal MAECI hanno creato notevoli disagi e prodotto zero o pochissimi risparmi;

considerato che:

la proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero che chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di servizi, potenzialmente appare più efficiente e in grado di garantire maggiori risparmi per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro il 1° semestre del 2016 un progetto di ristrutturazione della Rete diplomatico-consolare italiana nei Paesi dell'Unione europea, nei Paesi SEE e nella Svizzera, che tenga conto dei seguenti punti:

per ogni Paese possono rimanere in funzione un numero massimo di 2 Consolati;

i Consolati individuati per la chiusura, nonché i Consolati ed uffici consolari chiusi a partire dal 2008 anche nei Paesi *extra* UE ed *extra* SEE, già coinvolti in precedenti piani di ristrutturazione, sono sostituiti da uffici di servizi in cui opera una sola unità di personale di ruolo del MAECI, supportato da personale a contratto assunto localmente;

gli uffici di servizi dipendono e operano sotto la responsabilità del Console di competenza;

in determinati territori è garantita la presenza di uffici di servizi anche prevedendo aperture al pubblico periodiche con cadenza settimanale o bimensile secondo le singole necessità;



il MAECI implementa e sviluppa realmente i servizi telematici consolari rendendoli accessibili a tutti e di facile utilizzo.

a presentare al Parlamento, entro il 1° semestre del 2016:

un piano economico completo e dettagliato dei costi delle misure sopra citate;

il piano economico completo e dettagliato dell'attuale rete diplomatico-consolare.

---

### **G/2111/2/9**

RUVOLO

#### **Non accolto dal Governo**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, costituisce una disposizione estremamente importante per i piccoli produttori agricoli poichè prevede un regime speciale agevolativo in materia di IVA;

il Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituisce una misura fondamentale per agevolare l'impiego in agricoltura dei soggetti in età giovanile;

la dotazione del Fondo prevista dalla legge istitutiva per il triennio 2016/2018 era di euro 9 milioni per ciascun anno;

considerato che:

la legge di stabilità 2016 prevede all'articolo 47, comma 1, la soppressione del regime speciale di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

la legge di stabilità 2016 prevede altresì all'articolo 47, comma 9, una riduzione della dotazione del su citato Fondo per l'assunzione di giovani agricoltori pari a 8,3 milioni di euro per il 2016, a 7,9 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni per l'anno 2018; in tal modo il Fondo per l'assunzione sarebbe costituito dalle cifre veramente irrisorie di euro 700.000 per il 2016, di euro 1.100.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018;

valutato che

tali disposizioni appaiono veramente gravi in un momento di profonda crisi economica come quello attuale e di particolari difficoltà per i piccoli agricoltori e i giovani lavoratori del comparto,

impegna il Governo:

a ritirare il comma 1 dell'articolo 47 della legge di stabilità 2016 e a ripristinare l'intero sistema di agevolazioni dell'IVA in agricoltura;

a ritirare le riduzioni di cui all'articolo 47, comma 9, della legge di stabilità 2016 alla dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli e, anzi, a garantire un'adeguata copertura finanziaria ripristinando o aumentando la dotazione prevista dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

---

### **G/2111/1/10**

PERRONE

#### **Respinto dalla Commissione**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il sistema economico e produttivo del nostro Paese sta attraversando una fase di profonda crisi recessiva, con gravi ripercussioni sui livelli delle produzioni, della forza lavoro, del credito, degli investimenti, dell'innovazione; le conseguenze di questa situazione sono di tali dimensioni e così pervasive da aver ingenerato uno stato di grave malessere nel tessuto sociale del Paese, specialmente al Sud, con espressioni di disagio anche drammatiche; a partire dal 2008, il sistema industriale e manifatturiero ha registrato un progressivo arretramento: nel giugno 2014, la distanza dal picco di attività pre-crisi (aprile 2008) si attestava a -23,5 per cento; al primo trimestre 2014, l'ISTAT rilevava 3.293.000 disoccupati, pari al 12,9 per cento, il più alto mai registrato dall'Istituto, con un tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) pari al 42,24 per cento; viste le dimensioni del fenomeno e la stessa ampiezza dei settori interessati, non è azzardato parlare di crisi di sistema, con dati preoccupanti sulla sopravvivenza delle imprese, sugli investimenti a sostegno dell'innovazione e competitività, sulle infrastrutture e gli stessi trasporti. In quest'ultimo settore, considerato un importante misuratore della crisi dell'economia, nel 2012, si è registrato un saldo negativo, tra aziende iscritte e cessate, pari a -6.881, e nel 2013, sino a settembre, -5.101; ad acuire gli effetti di questa situazione è l'assenza di interventi innovativi che coinvolgano tutto il sistema e non unicamente le situazioni di emergenza; in par-

tiolare si evince una frammentarietà dei provvedimenti proposti, spesso con un approccio volto alla salvaguardia di situazioni particolari e non già con una visione d'insieme e con obiettivi di politica industriale,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie a sviluppare gli investimenti nelle infrastrutture, anche informatiche e telematiche, per favorire operatività, efficienza e competitività delle imprese, e un più ampio processo di ammodernamento del Paese, attivandosi per svincolare le risorse necessarie dai limiti posti dal Patto di stabilità.

### **G/2111/6/11**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, BOTTICI

#### **Non accolto dal Governo**

L'11<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (atto Senato n. 2111);

premesso che:

l'articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di sostegno alle persone con disabilità grave;

considerato che:

la sezione prima del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con le sentenze nn. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015 dell'11 febbraio 2015, ha dichiarato illegittimo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nella parte in cui prevede una nozione di reddito imponibile eccessivamente allargata;

con le sue sentenze il tribunale amministrativo è intervenuto su alcuni punti di notevole importanza per le persone con disabilità stabilendo in sostanza: 1) che i trattamenti assistenziali (pensioni, assegni, contributi vari) di qualsiasi tipo non devono essere considerati nel calcolo della situazione reddituale; 2) che non possono essere previste franchigie maggiorate per i soli disabili minorenni;

inoltre il TAR ha dichiarato illegittimo e quindi annullato l'articolo 4, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, che, a proposito della situazione reddituale, stabilisce che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando anche «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, lad-

dove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera *a*)», cioè nel reddito complessivo IRPEF;

i giudici amministrativi, accogliendo parzialmente tre ricorsi presentati dai famigliari di persone con disabilità e dalle associazioni di categoria dei portatori di handicap contro il nuovo ISEE, scrivono che le franchigie previste per tener conto degli assegni di invalidità non sono idonee e annullano la parte del decreto che considerava come parte del «reddito disponibile» tutti i proventi «che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio». Le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento assegnate ai disabili non sono una fonte di ricchezza. Non possono pertanto essere considerate come reddito;

in ragione di ciò l'INPS, in applicazione di detta sentenza, è obbligata ad effettuare il calcolo del valore del nuovo ISEE, senza tener conto delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento ed altre previdenze assegnate ai disabili perché queste non possono e non devono essere considerate come «fonti di reddito»;

contro le sentenze del TAR, il Governo aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensiva dei loro effetti in attesa della sentenza nel merito. Tale richiesta è stata negata dai giudici del massimo organo della giustizia amministrativa i quali hanno fissato la prima udienza per il 3 dicembre 2015;

l'INPS è l'organo al quale, proprio ai sensi della legge sulla nuova procedura di calcolo, è obbligatorio ricorrere per la compilazione del modello ISEE e della definizione del suo valore;

contrariamente a quanto disposto, l'Istituto di previdenza continua ad oggi a non dare esecuzione alle citate sentenze del TAR;

non vi è più motivo o giustificazione da parte dell'INPS di continuare a considerare come reddito per il calcolo del valore ISEE le previdenze concesse ai disabili,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative concrete per porre fine alla situazione descritta in premessa e porre gli opportuni e improcrastinabili provvedimenti affinché il calcolo dell'ISEE sia fatto tutelando i soggetti più deboli della nostra società, quali sono gli anziani malati e i disabili in condizione di gravità, conformemente alle citate sentenze del TAR.

---

**G/2111/9/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

**Respinto dalla Commissione**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

il Sistema sanitario nazionale si trova in una condizione di complessivo logoramento, di profonda sofferenza e di crisi strutturale. Crisi strutturale dovuta, tra le altre cose, alle grandi disuguaglianze nelle cure, perché in Italia risultano esserci ben 7 regioni al di sotto della soglia che garantisce il rispetto dei LEA, cosa che determina il drammatico fenomeno della mobilità passiva extra regionale;

l'attuale sistema comporta, per le famiglie, un crescente onere economico che si aggiunge a quello della tassazione ordinaria. Esso si caratterizza infatti, rispetto agli altri Paesi europei, per la grande diffusione dell'acquisto, da parte dei consumatori, di prestazioni e servizi sanitari pagati al di fuori di qualsiasi schema mutualistico;

infatti, il 10 per cento dei cittadini italiani rinuncia a curarsi soprattutto per problemi economici, ma anche per tempi di attesa e difficoltà di accesso alle terapie. Per il 53,6 per cento degli italiani la copertura dello stato sociale si è ridotta e costringe loro a pagare molte delle spese che prima venivano coperte dal sistema di *welfare* nazionale, e in particolare il 18 per cento della spesa sanitaria totale contro il 7 per cento registrato in Francia e il 9 per cento in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi della sanità privata, nel 41,7 per cento delle famiglie almeno una persona in un anno rinuncia a una prestazione sanitaria. Infine, sono 3 milioni i cittadini non auto sufficienti che necessitano di assistenza;

considerato che:

commi da 1 a 3 dell'articolo 24 del disegno di legge in esame istituiscono un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2016 e a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2017, ai fini dell'attuazione di piani nazionali triennali in materia. In particolare, le risorse sono destinate per il 2016 alle finalità indicate al comma 2 e per gli anni successivi alla copertura finanziaria di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali;

il testo in esame rischia di destabilizzare ulteriormente il sistema sanitario e di pregiudicare le necessarie correzioni per puntare all'uniformità territoriale dell'accesso assistenziale;

preso atto che:

è comune la constatazione che il sistema attuale non ha la capacità di individuare prontamente i nuovi bisogni e di rispondere a essi in maniera soddisfacente ed efficiente. Esso risulta statico, focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e sanità e; soprattutto, non adeguatamente strutturato per rispondere alle esigenze di una popolazione, quella dell'Italia di oggi, che risulta profondamente cambiata, sia dal punto di vista socioeconomico che demografico;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di individuare una nuova «universalità selettiva» della sanità pubblica, concentrando le risorse su obiettivi ritenuti effettivamente essenziali sui quali è imprescindibile mantenere la totale garanzia del sistema pubblico, che si impegna a erogare prestazioni incondizionate e tempestive e omogenee sull'intero territorio nazionale senza richiedere alcuna forma di *co-payment*. Per altri obiettivi o per determinate prestazioni potrebbe essere opportuno valutare nuove forme di compartecipazione rapportate al reddito e comunque a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la popolazione rientrante nella fascia di reddito che esenta il pagamento del *ticket*. Le risorse rivenienti da tale ipotesi comporterebbero maggiori risorse per lo Stato, che potrebbero essere investite nel sistema pubblico al fine di rendere i servizi più efficienti e tempestivi;

ad incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, sia in ambito collettivo sia per le singole famiglie attraverso la definizione di un quadro di regole chiaro e uniforme, con un testo unico delle forme sanitarie integrative.

---

### **G/2111/10/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, FUCSIA

### **Respinto dalla Commissione**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 25 istituisce un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, mentre il comma 2 incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze. L'incre-

mento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo:

a specificare che il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, sia destinato anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico-degenerative conlesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché dei fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario;

---

### **G/2111/11/12**

SERRA, TAVERNA, FUCKSIA

#### **Respinto dalla Commissione**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

premessi che:

l'articolo 25 reca «Non autosufficienze e adozioni internazionali»;

il comma 1 dell'articolo 25, istituisce un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado;

il comma 2 dell'articolo 25 prevede uno stanziamento a favore del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

considerato che:

il disturbo dello spettro autistico costituisce negli ultimi anni una propria emergenza e i soggetti che ne sono affetti sono in continuo aumento;

nel mese di agosto 2015 è stata approvata la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie», un provvedimento pieno di buoni propositi ma insufficiente, in quanto non prevede alcuno stanziamento economico. L'articolo 6 della legge, specifica, infatti, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

è molto importante destinare risorse economiche alle persone con disabilità grave e alle non autosufficienze, ma è, fondamentale che vengano assegnate risorse sufficienti per realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo;

impegna il Governo:

a istituire un Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età;

stabilire i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, in modo da prevedere: l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «*budget personale di cura*» annuale, con una componente fissa che contempi un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea; la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico; l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

---

**G/2111/17/12**

TAVERNA, FUCKSIA

**Non accolto dal Governo**

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);



premessò che

il comma 3 dell'articolo 32, prevede che per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni per i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA), a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale;

considerato che

nel corso di un'audizione svolta in Commissione sanità lo scorso 2 ottobre 2015 il Ministro della salute, ha dichiarato che per la revisione dei LEA e l'aggiornamento del nomenclatore tariffario è necessario uno stanziamento, stimato in circa 900 milioni di euro;

le risorse stanziare per l'aggiornamento dei nuovi LEA non sono sufficienti e questo porterebbe a maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili creando, altresì, pesanti squilibri tra le aree del Paese,

impegna il Governo

a destinare maggiore risorse per l'aggiornamento dei nuovi Livelli essenziali di assistenza.

---

### **G/2111/21/12**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FUCSIA

### **Respinto dalla Commissione**

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessò che:

l'articolo 32, comma 14, ridetermina in 111 miliardi per il 2016 il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 9-*septies*, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

è stato da più parti evidenziato che per il 2016 ci sono quindi 111 miliardi, invece che i 115,44 previsti nel Patto nazionale per la salute tuttora vigente; altri 2 miliardi 350 milioni vengono ulteriormente tagliati rispetto all'intesa del 2 luglio 2015 che ne prevedeva 113,097. A questo quadro si devono anche aggiungere anche 800 milioni in più per i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) e circa 600 milioni per i nuovi farmaci anti epatite;

come è stato rilevato dall'ufficio studi del Senato, il livello del Fondo sanitario nazionale del 2016 era già stato ridotto con il decreto

legge n. 78 del 2015 in misura pari a circa 2,5 miliardi di euro rispetto al tendenziale a legislazione vigente. L'ulteriore decremento del Fondo sanitario rispetto a tale parametro potrebbe creare tensioni lungo tale linea di finanziamento;

in buona sostanza, anche i tecnici del Senato hanno evidenziato le criticità derivanti dall'ulteriore taglio al Fondo sanitario operato dal provvedimento in esame;

in realtà la sanità sopporterà nel 2016 tagli cumulati pari a 14 miliardi 706 milioni, di cui 4 miliardi e 300 milioni nel biennio 2015-2016, pari a circa il 30 per cento dei tagli dell'ultimo quinquennio. L'importo del Fondo sanitario nazionale 2016 conferma una contrazione in valori assoluti dell'1,8 per cento a fronte di una crescita nominale del Pil del 14,7 per cento (solo programmatico);

l'articolo 34 del disegno di legge di stabilità introduce ulteriori pesanti tagli a carico della finanza regionale, che rischiano di ripercuotersi anche sulla sanità;

la disposizione appena citata introduce un contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, demandando ad un'intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni l'individuazione degli ambiti di spesa la cui riduzione concorrerà al raggiungimento di tale obiettivo;

non si può dimenticare che in applicazione di questa regola procedurale è stata stipulata l'intesa Stato-regioni del 26 febbraio 2015 che ha realizzato il contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni previsto dalla scorsa legge di stabilità attraverso la riduzione di 2 miliardi del Fondo sanitario nazionale;

il rischio di ulteriori tagli alla sanità è tangibile: il contributo richiesto alle regioni per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica risulta di difficile praticabilità dato che, nel triennio 2017-2019, viene chiesto complessivamente di conseguire nuovi risparmi per oltre 17 miliardi di euro e più del 70 per cento della spesa regionale riguarda il comparto sanitario;

preso atto che:

il Governo persevera nella sua politica di tagli lineari, mascherandoli con il prefigurato contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni, declinando in questo modo ogni responsabilità politica agli occhi dell'opinione pubblica;

la garanzia di un quadro di certezze economiche alla programmazione regionale in materia sanitaria è un obiettivo da perseguire e soprattutto da tutelare nelle forme e nei contenuti più avanzati possibili, proprio nelle fasi più difficili anche come strumento di governo della crisi economica;

preso atto infine, che:

la carenza di risorse per gli investimenti costituisce un elemento di grande debolezza per il Servizio sanitario nazionale: il degrado di molte strutture sanitarie, il mancato rispetto delle norme di sicurezza e l'obsolescenza di alcune dotazioni tecnologiche mettono a rischio la qualità dei servizi oltre che la credibilità delle istituzioni. Un piano straordinario di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, accuratamente disegnato in modo da evitare i passati insuccessi di alcune regioni, potrebbe costituire un volano per l'occupazione e la crescita, oltre che una occasione per ammodernare il patrimonio del SSN, soprattutto nelle regioni più fragili. Un aggiornamento dello stato di obsolescenza delle strutture sanitarie pubbliche e della sicurezza delle stesse (per gli operatori e per i pazienti) appare fondamentale in vista di una nuova programmazione degli interventi,

impegna il Governo:

a definire un programma di risparmi non lineare attraverso l'introduzione dei costi *standard* di cui all'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

a garantire che la riduzione dell'incremento del Fondo sanitario nazionale non pregiudichi l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e non comporti a livello regionale un'ulteriore riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale già attualmente assoggettata a tetti di spesa disattesi;

ad assumere iniziative affinché vengano introdotte opportune modifiche e adeguati correttivi per evitare che l'applicazione del *payback* per i dispositivi medici produca effetti distorsivi e per salvaguardare l'occupazione e la competitività dell'intero comparto;

ad introdurre, previo coordinamento con le regioni, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale al fine di recuperare risorse da destinare al comparto sanitario;

a specificare che come stabilito nel Patto della salute e nell'articolo 1, comma 557 della citata legge n. 190 del 2014, i risparmi derivanti dai costi *standard* per l'esercizio delle funzioni regionali soprattutto con riferimento alla sanità devono essere mantenuti all'interno del comparto regioni per lo sviluppo degli investimenti e della competitività;

a prevedere l'inserimento di nuove infrastrutture sanitarie fra gli investimenti finanziabili attraverso i finanziamenti europei, a partire dai fondi strategici del piano Juncker.

**G/2111/2/13**

NUGNES

**Respinto dalla Commissione**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi che:

nell'ambito dell'articolo 51 del disegno di legge in oggetto si dispongono, in ordine all'entità dei fondi speciali, gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

il comma 3 reca l'approvazione della tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, espresse per programma e missione;

per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamenti disposti dalla tabella E (nel complesso 22,6 miliardi nel quadriennio), si osserva che 8,5 miliardi riguardano Ferrovie dello Stato (di cui 200 milioni per RFI), 6,8 miliardi sono destinati all'ANAS, 3,2 miliardi al settore della difesa (di cui 2,3 miliardi per la difesa aeronautica e 870 per la Marina), poco meno di 2 miliardi sono destinati al dissesto idrogeologico;

considerato che:

l'Italia è uno dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi. Ogni anno oltre un migliaio di frane colpiscono il territorio nazionale e solo negli ultimi 5 anni gravi eventi di frana hanno causato vittime e ingenti danni a centri abitati e a infrastrutture di comunicazione;

dal rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia pubblicato dall'ISPRA nel novembre del 2014, si stima che la popolazione esposta a fenomeni franosi nel nostro Paese ammonta a 1.001.174 abitanti,

considerato, inoltre, che:

si possono individuare le risorse per mettere in atto un piano organico di manutenzione del territorio e di tutti gli altri interventi connessi alla lotta al dissesto idrogeologico, anche in quanto già a disposizione delle amministrazioni locali; risorse però praticamente sottratte a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno,

si impegna il Governo:

a prevedere l'esonero delle spese per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico, effettuate dagli enti pubblici territoriali, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

**G/2111/3/13**

ARRIGONI

**Respinto dalla Commissione**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, cosiddetto «mille proroghe» ha previsto che le sanzioni connesse all'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2016; fino a tale data continuano ad applicarsi gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo prevalente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ossia MUD, registro di carico e scarico e formulari di identificazione, nonché le relative sanzioni;

in tal senso, fino al 1° gennaio 2016 è in atto un sistema sperimentale di operatività del SISTRI, cosiddetto del «doppio binario», durante il quale gli enti e le imprese obbligate ad iscriversi al SISTRI, che intendono utilizzare i nuovi strumenti applicativi del SISTRI medesimo, devono continuare anche a rispettare gli obblighi prevalenti in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione, ma non sono sanzionabili per omissioni varie relative al sistema, al di fuori dell'obbligo dell'iscrizione e del pagamento del contributo annuo;

infatti, a partire dal 1° aprile 2015 sono entrate in vigore le sanzioni relative alla mancata iscrizione e all'omesso pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

pertanto, già dal 1° aprile scorso, le imprese sono sottoposte a sanzioni per l'adesione ad un sistema obsoleto che lo stesso Ministero, dopo anni di denunce e lamentele da parte del mondo delle imprese, ritiene non funzionante e necessitante di radicali modifiche, tant'è che è in corso una gara per la revisione del sistema; inoltre, dal 1° gennaio del prossimo anno, le stesse imprese verranno anche sottoposte a tutta una serie di possibili sanzioni previste dal complesso del sistema SISTRI;

il 26 giugno 2015 CONSIP SpA ha indetto, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la gara a procedura ristretta per l'affidamento in concessione per 5 anni del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

da quanto riportato nella relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consegnata al Senato in occasione delle interrogazioni a risposta immediata del 15 ottobre 2015, il piano delle attività della CONSIP prevede la conclusione dei lavori della commissione entro il mese di ottobre, al termine del quale, si sarebbe dovuto procedere all'invio delle lettere di invito alle aziende /raggruppamenti temporanei di imprese qualificate;

inoltre, il Ministro ha fatto presente che il nuovo sistema tiene conto delle indicazioni emerse dalla consultazione pubblica delle organizzazioni delle categorie interessate, dalle quali emerge «la necessità che l'evoluzione del SISTRI dovrà apportare valore aggiunto e supporto alle attività svolte dagli utenti, attraverso l'innovazione e razionalizzazione del sistema, con l'utilizzo di nuove tecnologie e l'abbandono di sistemi non più efficaci (black.box, chiavette USB) ed in particolare dovrà essere esteso a tutte le tipologie di rifiuti al fine di garantire la "tracciabilità" dell'intero ciclo di vita del rifiuto stesso. Il Ministero sta analizzando la possibilità di introdurre un contributo di iscrizione simbolico per gli aderenti volontari»;

da tali dichiarazioni emergono significative novità rispetto alla precedente versione del sistema SISTRI;

la stessa CONSIP ha evidenziato che l'aggiudicazione della concessione al nuovo soggetto avverrà entro il 31 dicembre del corrente anno, ma che il nuovo sistema avrà bisogno di un periodo di rodaggio ai fini dell'attuazione da parte delle imprese,

impegna il Governo:

a provvedere, con apposite norme, alla sospensione *in toto* delle sanzioni relative all'attuale SISTRI, posticipando l'entrata in vigore delle medesime sanzioni fino alla data in cui entrerà in funzione in via definitiva il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che dovrà essere completamente riprogettato.

---

### **G/2111/11/13**

NUGNES

#### **Respinto dalla Commissione**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l'articolo 33, commi 9 e 10, del disegno di legge di stabilità delimita l'ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009, dando mandato al Ministero dello sviluppo economico di adottare nuovi bandi con le risorse residue (comma 10);

attualmente i comuni campani che sono compresi nel territorio della Terra dei fuochi sono 88 di cui 55 nella provincia di Napoli e 33 nella provincia di Caserta, con un popolazione esposta rispettivamente di 2.364.468 e 615.819 abitanti;

tale territorio è particolarmente oggetto del fenomeno delle discariche abusive o dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi;

l'evoluzione subita da tale fenomeno negli anni lo rende oggi certamente collegato a gestioni illecite di rifiuti prodotti in economia sommersa; per questo è necessario incentivare l'emersione delle attività «in nero» ottenendo così un duplice beneficio fiscale e di tutela ambientale;

misure volte in questa direzione permetterebbero di avviare soluzioni strutturali e non momentanee al problema dell'abbandono illecito dei rifiuti e della loro frequente combustione incontrollata, invogliando le imprese a regolarizzare la propria attività, e quindi anche gli aspetti di gestione dei rifiuti, al fine di beneficiare dei regimi agevolati,

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane della regione Campania a tutti gli 88 comuni della Terra dei fuochi identificati, in attuazione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, attraverso le direttive ministeriali del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014.

---

### **G/2111/14/13**

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, BIGNAMI, PICCOLI

#### **Ritirato**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi che:

l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto «Sblocca Italia» ha previsto l'individuazione a livello nazionale della «capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale (...);»;

il decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di tutte le regioni, prevede una riclassificazione degli inceneritori, da impianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il loro massimo potenziamento, dichiarandoli «insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente»; in questo modo tali impianti possono accogliere rifiuti provenienti anche da fuori regione, a discapito di qualsiasi programmazione regionale e ciò addirit-

tura disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle regioni che in tema di autosufficienza sono inadempienti;

pertanto tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di autosufficienza e di prossimità tra il luogo di produzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti all'interno del territorio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti di incenerimento, confermando una direzione opposta ai principi delle direttive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione degli effetti ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;

il decreto attuativo proposto dal governo, inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, punta alla autorizzazione di altri dodici nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, anche in regioni che sono già «virtuose» sulla gestione dei rifiuti;

nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue; tale imposizione finirebbe per pregiudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla regione in tema di efficiente gestione del ciclo dei rifiuti. L'amministrazione regionale nella relazione inviata al Governo precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Amministrazione... risulterebbe ineludibilmente pregiudicato dall'azione del Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;

la regione Veneto, come anche le altre regioni, ha già stabilito le modalità di gestione e smaltimento dei propri rifiuti e il decreto del Governo si intromette pesantemente in tali questioni programmatiche che fino ad oggi erano di esclusiva competenza regionale;

occorre garantire l'autonomia regionale nella programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, specialmente qualora di tratti di regioni, come la regione Veneto, che fino ad oggi abbiano dato ampia dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti,

impegna il Governo:

a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori dichiarati strategici di preminente interesse nazionale, di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto «Sblocca Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, escludendo da tale Piano degli impianti dichiarati strategici la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue nel territorio della regione Veneto, allo scopo di non interferire con la programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale regione.